

CCXIV^a TORNATA

VENERDÌ 21 DICEMBRE 1928 - Anno VII

Presidenza del Presidente **TITTONI**
e poi del Vice Presidente **MELODIA**

INDICE

Congedo	Pag. 11558	approvazione del nuovo statuto del Banco di Sicilia »	11586
Disegni di legge (Approvazione di):		« Istituzione dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica »	11586
« Approvazione delle Convenzioni concernenti il « Rimpatrio dei marinai » ed il « Contratto di arruolamento dei marinai » adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua nona sessione, in Ginevra, rispettivamente alle date del 23 e del 24 giugno 1926 »	11574	« Norme per la compilazione e l'adozione del Testo Unico di Stato per le singole classi elementari »	11588
« Approvazione dei seguenti Atti firmati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Ungheria, il 4 luglio 1928: 1° Trattato di commercio e di navigazione e relativo Protocollo finale; 2° Convenzione veterinaria e relativo Protocollo finale; 3° Protocollo concernente il regime delle importazioni e delle esportazioni in Italia »	11574	« Coordinamento di Istituti e Scuole, già alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale, con Istituti e Scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione »	11590
« Approvazione dell'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano, firmato a Roma il 22 dicembre 1927, nonchè delle note scambiate alla stessa data fra il Plenipotenziario italiano ed il Plenipotenziario austriaco »	11575	« Riordinamento della mutualità scolastica »	11592
« Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie »	11575	« Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti »	11597
« Approvazione del Contratto stipulato a rogito notar Pietro Vannisanti di Roma il 5 maggio 1928, portante cessione in proprietà del Governatorato di Roma al Demanio dello Stato per uso militare, del terreno detto della « Farnesina » e cessione in uso dallo stesso Governatorato di Roma al Demanio dello Stato anche per uso militare, del terreno sito alla « Flaminia » già adibito ad Ippodromo dei Parioli	11585	« Abbuono di imposte degli anni 1916 e 1917 nei comuni del distretto dell'Ufficio delle imposte di Avezzano »	11598
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, concernente la		« Agevolazioni per le bonifiche istriane »	11598
		« Temporanea deroga, in favore degli ufficiali della Regia aeronautica i quali si trovino in determinate condizioni, alle disposizioni previste nell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, numero 399, che detta norme sulla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » ?	11601
		« Giurisdizione civile dei comandanti di porto »	11601
		« Legge organica sul Monopolio dei sali e tabacchi »	11604
		(Discussione di):	
		« Approvazione del Trattato di neutralità, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, il 30 maggio 1928, nonchè dell'annesso Protocollo »	11564
		Oratori:	
		ARTOM, <i>relatore</i>	11568
		BARZILAI	11564
		« Obblighi di leva e di servizio degli inscritti che espatriano e dei residenti all'estero »	11594
		Oratore:	
		PASSERINI ANGELO	11594
		(Presentazione di):	11558

Interrogazioni (Annuncio di)	11630
(Svolgimento di):	
« Sulla libera docenza »	11558
Oratori:	
BELLUZZO, <i>ministro della pubblica istruz.</i>	11558
QUEIROLO	11560
« Sul giudice del minore »	11560
Oratori:	
PAVIA	11560
ROCCO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	11560
Petizioni (Relazioni sulle)	11561
Oratori:	
CITO FILOMARINO, <i>relatore</i>	11562
GAROFALO, <i>relatore</i>	11562
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	11563, 11599

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, delle colonie, e i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, della istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per la guerra, per la marina, per l'economia nazionale, per l'istruzione pubblica, per le comunicazioni.

SIMONETTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Luigi ha chiesto un congedo di 8 giorni. Se non si fanno osservazioni il congedo s'intende accordato.

Presentazione di un disegno di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge re-

lativo alla « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati ».

PRESIDENTE. Do atto a S. E. il Capo del Governo della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Queirolo, al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se prima di prendere decisioni in merito alle proposte fatte dalle Facoltà universitarie per eventuali decadenze delle libere docenze, non ritenga giusto di promuovere un provvedimento per il quale il quinquennio di prova richiesto per la conferma definitiva a coloro che conseguirono l'abilitazione prima del 1923, sia fatto decorrere, anziché dal 16 ottobre 1923, dal 22 novembre 1925, epoca nella quale a quei liberi docenti che, con l'antico ordinamento della libera docenza avevano il solo obbligo di un anno di insegnamento quinquennale, fu applicata, con l'art. 8 del Regio decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2628, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 39 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per rispondere a questa interrogazione.

BELLUZZO, *ministro della pubblica istruzione*. La questione, che forma oggetto della interrogazione presentata dall'onorevole senatore prof. Queirolo, ha riferimento alla presente condizione dei liberi docenti abilitati anteriormente al 16 ottobre 1923, quale essa risulta per effetto dell'art. 8 del Regio decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Detti liberi docenti, secondo le disposizioni vigenti alla data della loro nomina, erano stati abilitati senza limite di tempo; soltanto sarebbero decaduti qualora, per cinque anni consecutivi, senza un legittimo impedimento, non avessero esercitato la libera docenza.

Il Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, con cui furono emanate le nuove norme per l'ordinamento dell'istruzione superiore, recò notevoli innovazioni alle modalità per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza, stabilendo, fra l'altro, all'art. 39, comma 2^o, ch'essa dovesse conferirsi per un periodo di cinque anni. Al termine di tale periodo l'abilitazione può essere definitivamente confermata, con decreto ministeriale, previa deliberazione della Facoltà o Scuola competente, che attesti dell'attività scientifica e didattica del libero docente durante il quinquennio.

Successivamente, con l'art. 8 del Regio decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028, il principio, per cui l'abilitazione è conferita per un tempo limitato, era esteso anche ai liberi docenti abilitati anteriormente al 16 ottobre 1923: la loro abilitazione era limitata ad un quinquennio a partire dal 16 ottobre 1923, sicchè dal 16 ottobre 1928 essi sono decaduti dall'abilitazione alla libera docenza, salva la possibilità della conferma definitiva nel modo accennato.

L'onorevole interrogante chiede ora che quest'ultima disposizione sia modificata nel senso che il quinquennio, cui è limitata l'abilitazione degli antichi liberi docenti, decorra dalla entrata in vigore della disposizione stessa (novembre 1925) anzichè dal 16 ottobre 1923; per cui la validità dell'abilitazione, che è già scaduta dal 16 ottobre 1928, dovrebbe essere prorogata sino al novembre 1930.

Devesi anzitutto rilevare che le accennate disposizioni del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e del Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2028, rispondono al concetto che gli abilitati, per poter essere confermati in via definitiva, debbano in maniera concreta, esplicando cioè una conveniente attività didattica e scientifica, dimostrarsi idonei all'esercizio della libera docenza: con che si è voluto reagire alla tendenza, purtroppo diffusa, a considerare la libera docenza come una specie di etichetta da servire per *réclame* ai fini professionali, intendendo invece che essa debba effettivamente importare una feconda partecipazione alla funzione didattica e scientifica degli Istituti d'istruzione superiore.

Se l'art. 8 del Regio decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028, ha stabilito che l'abilitazione

conferita anteriormente al 16 ottobre 1923 conservasse la sua validità soltanto per un quinquennio dopo questa data, ciò è stato perchè si tenne conto che dalla data stessa imperava la nuova legge, che limitava appunto ad un quinquennio la validità delle nuove abilitazioni.

Ciò non può considerarsi ingiusto quando si pensi che trattasi, per la massima parte, di liberi docenti che già anteriormente al quinquennio avrebbero dovuto dar prova della loro attività scientifica e didattica; mentre non sarebbe opportuno seguitare a considerare come liberi docenti coloro che per oltre un quinquennio avessero mostrato di disinteressarsi più o meno completamente delle finalità verso le quali la libera docenza è ordinata.

D'altra parte l'Amministrazione, in una circolare relativa alle conferme dei liberi docenti anzidetti, non ha mancato d'informare le proprie direttive a giusti criteri di equità: le deliberazioni delle Facoltà e Scuole per la conferma dovranno riferirsi all'accertamento e al giudizio sull'operosità scientifica e didattica del libero docente con particolare riguardo al quinquennio dal 16 ottobre 1923 al 15 ottobre 1928, ma ciò non esclude ch'esse debbano tener conto dell'attività anteriore al quinquennio; inoltre, per coloro che per tutto il quinquennio o per parte di esso non abbiano esercitato la libera docenza, dovrà aversi riguardo agli eventuali legittimi impedimenti che possano giustificare il mancato esercizio.

Già per numerosi docenti, che hanno dato lodevole prova della loro attività scientifica e didattica, sono pervenute le deliberazioni di conferma da parte delle Facoltà e Scuole.

Costoro hanno ben diritto ad essere confermati in via definitiva, mentre gl'Istituti di istruzione superiore, dov'essi hanno insegnato con nobile disinteresse e con vantaggio per gli studenti e per la scienza, saranno orgogliosi di continuare ad annoverarli fra i loro docenti.

Quanto a coloro, invece, che, per tutto il periodo in cui furono liberi docenti, non diedero alcuna seria prova della loro attività didattica e scientifica, non sarà davvero un danno, nè per la scuola, nè per la scienza, ch'essi perdano definitivamente una qualifica del cui contenuto hanno mostrato di disinteressarsi.

Meritevole di considerazione può soltanto apparire la condizione di quei pochissimi, i quali, per legittimo impedimento, non abbiano potuto esercitare la libera docenza: solo nei riguardi di costoro potrà esaminare la convenienza di consentire una proroga.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Queirolo per dichiarare se sia soddisfatto.

QUEIROLO. Ringrazio l'onorevole ministro della pubblica istruzione del consenso, per quanto parziale, che ha voluto dare alla domanda che io mi ero permesso di rivolgergli. I liberi docenti che si videro applicar le disposizioni del decreto-legge del 1923, con quello del 1925, meritano veramente una particolare considerazione, oltre che per la retroattività, non giustificata data a questo decreto, anche per il fatto che l'art. 8 del decreto-legge 22 novembre 1925 è stato quasi completamente ignorato da tutti gli interessati. Questo articolo fu inserito nel decreto-legge del 1925 che aveva per titolo « disposizioni relative all'istruzione superiore » decreto che si occupava prevalentemente di questioni di ordine amministrativo. L'art. 8, che conteneva la grave sanzione della decadenza dei vecchi liberi docenti era stato introdotto in questo decreto, per cui fu ignorato: nè gli organi universitari ne diedero mai conoscenza ai liberi docenti.

Orbene, che i liberi docenti i quali hanno dato e non daranno prove di operosità didattica e scientifica debbano decadere, non c'è dubbio; ma che si debba tenere in particolare considerazione la condizione di quei liberi docenti i quali ignoravano questa disposizione ed ebbero, inoltre, solo tre anni di tempo, invece di cinque, per la preparazione dei loro titoli dimostrativi della loro attività scientifica e didattica, e non avevano, precedentemente, nessun altro obbligo all'infuori di un anno di insegnamento ogni quinquennio, anche questo pare altrettanto giusto.

Ringrazio quindi l'onorevole ministro delle disposizioni che ha già dato e per quelle che ha promesso di dare per qualche temperamento della legge in favore di questi liberi docenti, affinchè possa essere loro conservato, meritamente, un titolo conseguito con tanto studio,

che ha così alto valore morale ed è ragione di giusto orgoglio per coloro che lo posseggono.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole senatore Pavia al ministro della giustizia e degli affari di culto: « Per sapere se non creda, dopo l'ottimo esperimento del tribunale per i minorenni di Milano, di istituire in Italia il giudice del minorenne ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto per rispondere a questa interrogazione.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Senato sa benissimo che il Governo ebbe ad approvare con particolare simpatia la decisione di destinare in Milano un apposito locale per la trattazione delle cause penali a carico dei minorenni, convinto che sull'animo del giovane delinquente può esercitare molta influenza l'ambiente nel quale sia tratto a rispondere della propria azione.

L'attuale ordinamento giudiziario non prevede l'istituzione di un giudice speciale per i minorenni; ma presso vari altri tribunali, tra cui quello della Capitale, molto opportunamente vige la pratica di assegnare le cause a carico di imputati minorenni a determinate sezioni composte di magistrati che danno particolare affidamento.

Il problema complesso della delinquenza minorile ha richiamato da tempo tutta l'amorevole e vigile cura del Governo e posso assicurare l'onorevole interrogante ed il Senato che il progetto preliminare del nuovo Codice penale come il nuovo Codice di procedura penale e la nuova legge sull'ordinamento giudiziario hanno già affrontato o affronteranno in tutti i suoi vari aspetti questo grave problema. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pavia per dichiarare se sia soddisfatto.

PAVIA. Io avevo rivolto la mia interrogazione credendo che dopo il mirabile esperimento del Tribunale minorile di Milano giovasse affrettarsi a diffonderne altri nel Regno per la tutela della pericolante infanzia e ciò in base alla massima francescana che per l'effettuazione delle cose buone non si debba attendere il domani.

Ma il ministro nella sua cortese risposta m'avvertì che per ora occorre una sosta e

solo quando apparirà il nuovo Codice di procedura penale sarà coordinata anche questa materia. Prendo atto della dichiarazione augurando che coloro che studieranno la delicata materia non gettino alle ortiche le utili provvidenze che ebbero la luce nella assisa minore di Milano nella casa intestata al nome glorioso di Cesare Beccaria sotto l'oculata presidenza dell'on. Venino e messe in azione dall'uomo eminente che ne dirige il Tribunale e seppe elevare l'Aula giuridica dell'adolescenza traviata a scuola ammiranda ed ammirata di vera redenzione.

Son pochi giorni che io, l'amico Valvassori Peroni e l'uomo egregio che avete chiamato a presiedere il Consiglio di Stato, Santi Romano, si aveva l'alto onore di esser chiamati, com'è costume nella mia città, a difensori officiosi di quei disgraziati e potemmo *ictu oculi* convincerci dell'altezza della nuova istituzione quando la sua esplicazione è affidata ad un magistrato, che pur abituato fino a ieri a sgranare colla rapidità di un rosario una infinità di processi pretorili ha saputo trasformarsi con pazienza certosina in vero apostolo della correzione infantile, scrutando con nota paterna il cuore e la mente del piccolo traviato per vedere se nel fanciullo o nell'adolescente vi è ancora un fremito di vita, un bagliore di luce per il bene, e quindi una speranza di redenzione.

L'esperimento prova che più che ai giudicanti a ruota scelti nelle categorie dei magistrati penali, giova affidare il mandato di questa giurisdizione a persona che nel diuturno suo disimpegno impari ad acclimatarsi all'ambiente, come fu egregiamente detto, formandosi una psiche speciale, che più della procedura a parole, consiglia una procedura dell'anima; più del linguaggio austero del magistrato che interroga per strappare una confessione da ritorcere poi contro l'imputato, occorre quello dolce che provoca la remissione, la confidenza e permette al figlio della strada di ascoltare per la prima volta, forse, la voce di una morale che gli insegni la differenza tra il lecito e l'illecito, aprendogli l'orizzonte di quel bene che dovrebbe essere la norma della sua vita.

Ora per questo dialogo di suggestione il Tribunale minore si attornì di provvedimenti che non ebbero bisogno di leggi speciali, ma si svolsero nei poteri permessi dal nostro Codice

di rito, dalle leggi di pubblica sicurezza, dalla norme disciplinari di protezione ed assistenza dell'infanzia abbandonata.

Si cominciò ad affidare a un brigadiere di pubblica sicurezza l'incarico di presentare un rapporto informativo sui precedenti di ogni piccolo delinquente e sua famiglia, di seguirlo anche dopo l'assoluzione o l'espiazione di pena, sicchè sempre vi sia il *curriculum vitae* di questo disgraziato, per vedere se si emenda o permane nel vizio. Si vollero presenti all'udienza, sottratta alla malsana curiosità del pubblico, i genitori perchè messi di fronte al figlio si possa conoscere se dipende da cattiva educazione, da mancata sorveglianza, se il ramo si è stroncato o invece la lue atavistica provocò il malore morale su cui deve dire una parola un psichiatra che si volle sempre presente alle udienze non per far disquisizioni pedanti, ma perchè di fronte alla materia palpitante del soggetto, dia le dilucidazioni necessarie. E a collaborare a tutto ciò non si volle una difesa abituata ad accanirsi in dibattiti per strappare una preda alla giustizia, ma personalità del foro e delle cattedre che gratuitamente si prestino a discutere sul soggetto bacato e veder quale è il mezzo più adatto per la sua agognata redenzione.

Ora tutto questo materiale di praticità accompagnato dallo studio di una prevenzione ben meditata presso le opere locali di assistenza fatto dal medesimo giudicante che portò a Milano a un successo di sorprendenti risultati per la salvezza dell'infanzia non deve essere trascurato e deve servire a convincerci che l'istituzione del giudice unico per i minorenni merita di essere mantenuto. Esso sarà un trionfo della legislazione italiana e gioverà a indirizzare l'infanzia traviata sulla via della redenzione aumentando quel vigore fisico e morale che noi costantemente vogliamo per la fortuna della razza della nostra amatissima patria. (*Approvazioni*).

Relazioni della Commissione per le petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per le petizioni ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Milano Franco D'Aragona sulla petizione del signor Alfonso Gualtieri,

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *ff. di relatore*. Stante l'assenza del mio collega Milano Franco d'Aragona, dirò io quello ch'egli aveva proposto alla Commissione, cioè l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione del signor Alfonso Gualtieri il quale si duole per asserita denegata giustizia, non avendo ottenuto un avvocato per i suoi affari. Da ciò prende occasione per domandare un provvedimento legislativo in virtù del quale chiunque domandi un avvocato alla Commissione Reale o al Consiglio dell'Ordine degli avvocati dovrebbe ottenerlo senz'altro.

Evidentemente una proposta simile non può prendersi in considerazione. Su questa materia le nostre leggi hanno già provveduto con la Commissione pel gratuito patrocinio.

Perciò la Commissione ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Sulla petizione del sig. Alfonso Gualtieri la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Cito Filomarino per riferire sulla petizione del signor Adolfo Fulgenzi.

CITO FILOMARINO, *relatore*. Il sig. Fulgenzi Adolfo, dentista pratico, di anni 69, si duole di essere costretto dopo 40 anni a dover cessare la professione in seguito alla legge 6 maggio 1928 sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. La Commissione propone il rinvio della petizione all'esame del Ministero degli interni, perchè il caso possa essere annoverato tra quelli meritevoli di speciale considerazione e perchè il Fulgenzi sia ammesso a beneficiare di quei provvedimenti che il Ministero riterrà opportuno di prendere per casi consimili.

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio al Ministero degli interni della petizione presentata dal sig. Fulgenzi Adolfo. Chi approva la proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Garofalo per riferire sulla petizione del signor Fossati Ambrogio.

GAROFALO, *relatore*. Il maresciallo di fan-

teria Fossati Ambrogio si duole della mancata sua promozione a maresciallo capo: egli espone che il 20 novembre 1923, per ordine del Corpo di armata di Trieste, ottenne la rettificazione della sua anzianità di maresciallo, dal 30 settembre 1919. Però non poté ottenere la promozione. Ora egli discute le norme esistenti e le circolari: la Commissione, senza esprimere la sua opinione, ha creduto che le ragioni esposte da questo militare potrebbero essere oggetto di esame diligente.

Pertanto si propone che la petizione del maresciallo Fossati sia rinviata al Ministero della guerra.

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio al Ministero della guerra della petizione presentata dal maresciallo Fossati.

Chi approva la proposta è pregato di alzarsi. (È approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di far l'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla enumerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Amero d'Aste, Appiani, Arton.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bevione, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Borghese, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Callaini, Cassis, Catellani, Chersich, Cippico, Cito Filomarino, Conci, Contarini, Corbino, Credaro.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Bono, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Tullio, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilanti, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Fabbri, Faelli, Fano, Federzoni, Ferrari, Ferraris Dante, Ferraris Maggioreino, Figoli, Garavetti, Garofalo, Gentile, Ginori Conti, Giordani, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Loria, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Manna, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mayer, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Petitti di Roreto, Pironti, Pitacco, Porro, Pullè.

Quartieri, Queirolo.

Raineri, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni.

Salandra, Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Segrè-Sartorio, Serristori, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venturi, Vigliani.

Zappi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Disposizioni per il Congresso mondiale delle Biblioteche e di Bibliografia in Roma (N. 1828):

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Limitazione del numero di determinate categorie delle persone addette nei porti (N. 1720):

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Stanziamento di un secondo fondo di lire 20,000,000 per lo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi (N. 1760):

Senatori votanti	145
Favorevoli	130
Contrari	15

Il Senato approva.

Norme che determinano il peso massimo degli effetti postali che le Società esercenti linee aeree sovvenzionate dallo Stato sono obbligate a trasportare per ogni viaggio (Numero. 1786):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Aggiunta e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i Regi decreti-legge 15 luglio 1926, n. 1345 e 13 febbraio 1927, n. 285 e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431 (N. 1787):

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato ed Enti locali per la costruzione in Torino di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermosifilopatico, per cliniche universitarie ed istituti scientifici (N. 1782):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1928

Agevolazioni di credito a favore dell'Edilizia scolastica rurale ed agraria (N. 1841):

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Riforma della Giunta provinciale amministrativa (N. 1797):

Senatori votanti	145
Favorevoli	133
Contrari	12

Il Senato approva.

Riforma dell'Amministrazione provinciale (N. 1798):

Senatori votanti	145
Favorevoli	130
Contrari	15

Il Senato approva.

Esenzione tributaria pei mutui contratti dall'Azienda statale della strada (N. 1757):

Senatori votanti	145
Favorevoli	133
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580, col quale si apportano modificazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi degli avvocati e dei procuratori e sulle rispettive assemblee, nonchè sul Consiglio superiore forense (N. 1816):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante prov-

vedimenti a favore del comune di San Remo (N. 1413):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria (N. 1823):

Senatori votanti	145
Favorevoli	139
Contrari	6

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione del Trattato di neutralità, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica turca, il 30 maggio 1928, nonchè dell'annesso Protocollo » (N. 1835).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del Trattato di neutralità, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, il 30 maggio 1928, nonchè dell'annesso Protocollo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:
(V. Stampato, N. 1825).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BARZILAI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZILAI. Onorevoli colleghi, tra i numerosi trattati di amicizia, di neutralità, di arbitrato, di conciliazione, con incessante fatica stipulati negli ultimi anni dall'on. Mussolini — e che forse dimostrano che si può non essere ortodossi nel culto del Covenant di Ginevra, pure interpretando esattamente il pensiero e lo spirito del Patto tra le Nazioni — ve ne è uno di notevole importanza, il Trattato italo-turco, sottolineato ancora ieri dalle sim-

patiche manifestazioni e reciproche dichiarazioni che avvenivano nella capitale turca, ad Angora.

Ho creduto pertanto non interamente inopportuno — malgrado l'ampiezza della discussione già avvenuta sull'argomento alla Camera dei deputati — di rilevare, davanti al Senato, le caratteristiche e l'importanza di questo Trattato, memore che fra le migliori tradizioni di questa Assemblea vi è l'interessamento ai problemi della politica estera. Lo farò più o meno brevemente, a seconda di quelli che, per gli adusati alla vita delle assemblee, sono i segni facilmente percettibili delle loro impressioni...

La Turchia, dopo sette secoli di gloria, nel lungo periodo di decadenza, è stata, oggetto delle preoccupazioni e delle aspirazioni delle maggiori potenze d'Europa.

Fu detto perfino che la coalizione delle potenze monarchiche contro la rivoluzione francese più che alla vendicazione di Luigi XVI pensasse alla situazione del sultano di Costantinopoli.

Ed il coro dei civilizzatori alto e sonoro, si è levato contro l'incapacità di progresso del popolo turco, contro — riproduciamo la parola cruda — la sua barbarie. Anatemi frequenti, non sempre disinteressati, ai quali, per vero dire, nello studio preferito di questi argomenti, non ho creduto associare la mia voce. Forse perchè nelle origini della mia vita pubblica ebbi occasione di vedere un po' da vicino quel paese e quel popolo e di fare anche dei singolari raffronti fra le qualità rispettive degli oppressori e degli oppressi della Turchia di Europa.

È comunque a conoscenza di quanti hanno avuto dei turchi notizie sincere, che in essi sono talune indiscutibili, pregevoli virtù di probità, di sobrietà, di valore, non tutte e sempre apprese ed imitate da coloro che riuscivano ad emanciparsi dal loro dominio.

E in contraddizione con la opinione di coloro che attribuivano tutti i malanni del prossimo Oriente alla presenza della Turchia in Europa, sta il fatto che dopo la sua quasi esclusione da essa, i maggiori pericoli per la tranquillità del mondo vennero dagli Stati che, staccandosi dall'Impero, avevano conquistata l'indipendenza.

Certo, per parlare dei giorni nostri, nell'ultimo cinquantennio, vi furono manifestazioni notevoli di quel che era lo stato di marasma, di paralisi della Turchia. Un grande giornalista inglese, Blowitz, corrispondente del *Times*, pubblicava degli articoli raccolti poi in un celebre libro (celebre perchè veramente ha fatto testo per molto tempo tra noi) una elencazione di quelle che chiamava le piaghe della Turchia. Si direbbe che il riformatore di oggi non abbia scordato quell'analisi: parlava il Blowitz della immobilità contemplativa e temporeggiatrice che veniva dal Corano, dall'Islam, della Manomorta, degli Harems, dei funzionari venali e... della malafede delle Potenze d'Europa. Infatti i medici europei ogni qualvolta si riunivano nelle loro consultazioni al capezzale dell'Uomo malato, ricorrevano, per dargli forza e capacità di lavoro fecondo, soltanto al vieto espediente della medicina antica: il salasso! I trattati che si sono succeduti dopo quello di Parigi del 1856, che stabiliva il principio della integrità della Turchia, costituirono una serie di amichevoli spoliazioni. Il trattato di Berlino che fu qualificato il funerale della giustizia internazionale, oltre ad aver posto le basi delle successive rivendicazioni balcaniche, sottraeva alla Turchia prima durante e dopo, Cipro, la Bosnia e la Tunisia. Da allora, attraverso altre notevoli diminuzioni di autorità e di territorio, quando una banda di avventurieri, che andò sotto il nome di « Giovane Turchia », legava l'Impero ottomano al carro di guerra della Germania e lo travolgeva nella sconfitta, si giungeva al Trattato di Sèvres. Il quale secondo il concetto non giusto di premiare troppo generosamente la Serbia e la Grecia e di punire troppo gravemente la Bulgaria e la Turchia, strappava a questa la Tracia orientale, Smirne e parte dell'Anatolia, le isole foranee dei Dardanelli, la penisola di Gallipoli, lasciando al Sultano il diritto precario di passeggiare lungo quella meravigliosa striscia di mare che separa l'Asia dall'Europa e tra due file di palazzi incantati unisce il Corno d'Oro a Terapia.

Ma vi è la « nemesi » che nel mito greco non significa, come volgarmente si dice, la vendetta, ma vuol dire la misura, che quando è violata reagisce. Dopo il Trattato di Sèvres e la politica del signor Lloyd George che lo segue e che

per la buona idea di avere un portiere greco agli Stretti, spingerà l'Ellade ad applicarlo a Smirne, senza porgergli l'aiuto che forse, dato l'incitamento, doveva assicurarle, dopo Sèvres e il disastro dell'esercito greco, la nemesi ha nome Losanna. Nel Trattato di Losanna sono con la cooperazione dell'Italia, restituiti alla Turchia i confini del 1913. Al nome di Losanna è indissolubilmente legato quello dell'eroe nazionale turco, Mustafà Kemal Pascià, il quale, come Osman, il vincitore di Plewna, a buon diritto, avendo salvato il suo Paese dalla estrema rovina, ottiene il titolo di Ghazì, il vincitore. Kemal sente la necessità che alla vittoria militare faccia seguito qualche cosa che possa risolvere il problema fondamentale civile, e attraverso le riforme minori, attraverso l'abolizione dei veli per le donne e dei copricapi per gli uomini, la dissoluzione del Serraglio, e la smobilizzazione dei beni Vacuf, egli ha l'audacia, che si augura fortunata, per quanto non sia a illudersi troppo intorno alle resistenze passive che gli stanno intorno, di decretare la soppressione del sultanato e del califfato, che riuniti nella stessa persona, confondevano il reggimento di 300 milioni di mussulmani, con il Governo di 15 o 20 milioni di ottomani, negando in Turchia il concetto di Governo ed insieme quello di Nazione. Cosicché un giorno, il Maresciallo Moltke poteva rilevare, reduce da un viaggio a Costantinopoli che ivi i dogmi religiosi si confondevano con i regolamenti di polizia!

E qui mi sia lecito aprire una parentesi.

Io ho sempre pensato, ed ho più volte detto, ed anche qualche volta manifestato in quest'Aula che la politica interna di un paese non debba avere quella interdipendenza, che si è talora pretesa, con la politica estera. Io ricordo aver sostenuto la tesi contraria, all'epoca, dirò preistorica, di Agostino Depretis, quando per acclimatare in Italia l'idea della triplice alleanza e diffondere il concetto che essa, secondo le Memorie di Bismark, doveva costituire un patto di mutua assicurazione fra le monarchie, si voleva la politica interna fosse intimamente collegata e subordinata alla estera.

Io credo che nella vita interna di uno Stato non debba la politica estera avere influenza diretta sulla politica interna, nè gli atteggiamenti della interna incidenza sulla estera. E

nei rapporti fra Stato e Stato i caratteri del regime interno non possano nè debbano mai essere sollevati od opposti come ragioni positive o negative dell'associazione tra gli Stati che si compiono, per particolari fini comuni, per comuni interessi.

Ed è giusto constatare questo, che nella politica del Capo del Governo, tale criterio del regime interno escluso dal pensiero e dalle ragioni dei rapporti internazionali fu costantemente applicato nei patti, con diritto evidente di reciprocità: onde noi abbiamo stretti rapporti con Stati monarchici, repubblicani, comunisti, dittatoriali non preoccupandoci affatto delle loro istituzioni interne ma della coincidenza di vantaggi e pericoli da garantire o da scongiurare unitamente e reciprocamente.

Orbene, se questa è la teorica particolare che mi pare buona, credo altresì, che nei riguardi della politica interna di Kemal Pascià, si possa considerarne la equivalenza internazionale. Noi siamo vicini ai giorni nei quali si riunivano, nel 1927, i congressi panislamico e panasiatico, nei quali si parlò della lega delle Nazioni asiatiche in contrapposto a quella di Ginevra, nei quali, potenze come la Turchia, la Russia, la Persia, l'Afganistan, che non avevano partecipato ai due congressi, si riunivano fra loro con analoghi fini. Orbene il pericolo asiatico che parve qualche volta una impressione non del tutto aderente alla realtà dei fatti, acquistava in quei giorni un profilo abbastanza preciso.

Ora io penso che tuttocìò che porta la Turchia verso l'occidentalizzazione, tutto ciò che allenta i suoi legami col mondo asiatico in mezzo al quale essa può diventare un coefficiente di singolare importanza; debba essere apprezzato, valorizzato da coloro che hanno un evidente interesse a che questo pericolo non assuma proporzioni allarmani nella immensa vastità di forze che potrebbe mettere al suo servizio.

Quindi il primo merito del Trattato da voi concluso è per me il rafforzamento di questa tendenza che certo deve lottare contro difficoltà ed ostacoli, ma che noi abbiamo interesse prevalga, di una Turchia diventata Stato nazionale accampato nella trincea dell'Asia minore, preoccupata quindi della sua nazionalità e sicurezza, e distaccata più fa-

cilmente da quei contatti che si erano profilati nel passato e dai quali non potevamo certo aspettarci qualche cosa di utile per gli interessi nostri. Ed allora se questo è, è da considerare sotto quali altri punti di vista meriti il Trattato di essere approvato. E io dico subito: per un altro argomento di notevole importanza esso rappresenta un atto di sincerità e di risolutezza di fronte alla realtà dei fatti.

Occorrerebbe rievocare la storia non dirò delle nostre aspirazioni, ma delle assicurazioni e delle promesse che ci furono fatte per la nostra posizione in Levante. Noi abbiamo cominciato, nel dossier dei trattati diventati presto, in tutto o in parte, carta da macero, con l'articolo nove del Trattato di Londra, nel quale, sia per il caso d'una spartizione della Turchia, che per quello della sua integrità, si assicuravano particolari compensi all'Italia, che si associava alla guerra. Noi abbiamo avuto successivamente, quando ci accorgemmo che i nostri alleati nel 1916, avevano stretto, a nostra insaputa, un trattato particolare con il quale si dava Costantinopoli alla Russia e si prendevano essi, la Mesopotamia, la Siria, la Palestina, noi abbiamo avuto *l'errata corrige* degli Accordi di San Giovanni di Moriana dei quali, come è noto, con un argomento speciosissimo, che la Russia spariva come Impero, che quindi era scomparsa la possibilità ch'esso desse loro la sua adesione, furono detti inapplicabili.

Ed abbiamo avuto da ultimo il Trattato così detto tripartito nel quale ci era stato assicurato il carbone di Eraclea le zone di Conie e di Aidin ed altre cose. Orbene di fronte agli eventi turchi, al costituirsi della repubblica nazionale turca, l'Italia che non ebbe mai l'intenzione di aggredire la Turchia, non poteva evidentemente sperare di aver pacificamente le contropartite di ciò che altri otteneva dall'Impero ottomano. Restava solo una ragione creditoria verso coloro che pagavano il nostro consenso agli acquisti, per loro rimasti intangibili, sulla pelle dei turchi...

Ad ogni modo è certo che mentre per noi erano certamente perdute la possibilità e volontà di far valere le ragioni che scendevano da quei patti nei confronti della nuova Turchia, perduravano però le voci, — le voci senza le noci — per le quali eravamo perpetuamente

rappresentati come probabili aggressori di quel paese, sufficienti ad avvelenare i nostri rapporti con esso.

Occorreva un taglio netto, coraggioso e questo taglio è fatto con il Trattato italo-turco che accetta il fatto compiuto, irrevocabile e considera che anche attraverso il Trattato di Losanna, il quale può fecondare non dimenticate tradizioni di influenze nostre e di simpatie godute da Pisa, Genova, Venezia, a Galatà a Pera negli scali di Levante, ci è dato stringere con la Turchia, (verso la quale noi mandiamo oggi, ad esempio, merci in doppia quantità di quelle che manda l'Inghilterra) rapporti fecondi commerciali, ed economici.

Ed una terza ragione di approvazione del Trattato è nei suoi riferimenti al problema mediterraneo.

Nel bacino del Mediterraneo ha l'Inghilterra interessi ben noti: essa ha in quel mare le vie, le porte per accedere ai domini dell'Impero e per ritrarne ragioni di sussistenza. Vi ha interessi la Francia per il congiungimento necessario delle sue colonie colla madre patria. Ma se la geografia non è un'opinione, nessuno può disconoscere che l'Italia, immersa tutta quanta in quel mare, — senza sbocchi atlantici o nordici — ha in esso la sede per la difesa sua e delle colonie, delle coste, dei traffici dei rapporti coi cittadini emigrati a milioni, cioè interessi preponderanti di prim'ordine. Ora il trattato con la Turchia congegnato, pensato, insieme al trattato che lo precedette con la Grecia (notevolissima coincidenza, la quale deve escludere per tutti gli uomini di buona fede qualunque secondo fine dall'animo di chi li stringeva) ha una notevole importanza mediterranea.

E quando il Trattato con la Turchia e quello con la Grecia saranno insieme integrati dal ristabilimento, forse non prossimo, certo non difficile, dai rapporti tra i due paesi, che oggi sono soprattutto dipendenti dalle questioni finanziarie, che vengono dalle indennità reciproche per lo scambio delle popolazioni stabilito a Losanna, noi avremmo per questo blocco formato nel Mediterraneo orientale garanzia in quel mare che non chiamiamo *nostrum* perchè questo è aggettivo coniato ai tempi in cui Roma aveva conquistata Cartagine, ma pur senza pronomi possessivi certa-

mente tale da rappresentare per noi un interesse supremo.

Ed un'ultima ragione di merito, un'ultima ragione della mia approvazione del Trattato è nel contributo che esso reca alla pacificazione europea.

E qui io debbo richiamarmi alle dichiarazioni che il Capo del Governo, a due riprese, faceva di recente alla Camera dei deputati. A me pare che esse semplici, precise, incisive, non possano ormai ammettere, senza meditato proposito, una doppia interpretazione. Il Capo del Governo ha detto: Noi vogliamo collaborare con tutti coloro che accettano la nostra cooperazione con particolare riguardo alle Potenze mediterranee. E riscontro pratico di questo programma larghissimo e complesso sta nei trattati stipulati negli ultimi anni e ricordati nell'esordio del mio discorso. E l'on. Mussolini soggiungeva: il nostro imperialismo pretesamente aggressivo, si traduce molto semplicemente nell'inegabile bisogno della nostra espansione, che non è minacciosa per alcun popolo.

Orbene, pare a me, che tutti coloro i quali in questa materia non vogliono portare nè la prevenzione, nè la passione, nè la ragione preconcepita di ostilità, non possano disconoscere che queste dichiarazioni danno alla azione estera un senso preciso. Ma però, soggiunge il Capo del Governo, mentre si moltiplicano le affermazioni e i protocolli di pace, tutto il mondo arma. E la dura, sincera e utile constatazione, ha fatto dire qualche volta a quel giornale parlato, che è spesso più pericoloso, onorevole Mussolini, del giornale stampato, ha fatto dire: ma questo è fragore di armi, è rumore di sciabole... Ed è vero, ma soprattutto, di sciabole altrui!

E allora io non dico cosa nuova soggiungendo quello che in ben altre condizioni e assai meno agevolmente che in quest'ora ho affermato, e cioè che alle sciabole altrui, occorrendo, bisogna proporzionare le nostre.

Io ho finito e dico che se sono possibili e non pregiudizievoli dispareri personali nei problemi della vita interna, in quelli riguardanti la politica estera, cadute le fondamentali ragioni di dissenso che vi furono avanti la guerra occorre il maggior possibile sforzo di comprensione e di consenso. Perchè la politica estera

rappresenta la sintesi di tutto lo sforzo del Paese, riflette nella vita di relazione col mondo il volto della Patria.

Necessita quindi che, senza ben gravi ragioni, su questo terreno i dissensi tacciano e dalle assemblee ne sia diffusa la coscienza in quelle classi che troppo a lungo restarono estranee alla politica estera, come sostanza delle ragioni di vita internazionale della Patria. Ed è per mia parte, onorevole Capo del Governo, agevole e grato, un voto di consenso quando sono in discussione atti come questo, che rappresenta un passo avveduto e sicuro nella marcia progressiva dell'Italia verso il domani. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ARTOM, relatore. Onorevoli colleghi. Dopo l'eloquente discorso del collega Barzilai io temerei di dover ripetere, in forma assai meno eletta e assai meno efficace, molti degli argomenti esposti così brillantemente a favore di questo Trattato. Mi limiterò, quindi, ad una sola dichiarazione che credo mio dovere di fare.

Mi limiterò a riconfermare il plauso fervido e profondo dell'Ufficio centrale per questo Trattato, per questo grande atto internazionale di pace che rappresenta una segnalata vittoria morale della politica del Capo del Governo: politica onesta, franca e leale, politica che è aliena da ambiguità e da secondi fini, politica che conosce se non le grandi vie maestre della diplomazia e sdegna e schiva i viottoli tortuosi, politica che riesce sicurissima per gli amici e solamente temibile per gli avversari del nostro Paese. Io confido che il Senato vorrà approvare questo disegno di legge, con cui s'innalza un nuovo faro di pace che irraggia e irraggerà sempre più nell'avvenire una luce benefica per i rapporti fra l'Italia e la Turchia; confido vorrà esprimere la sua simpatia per la nobile Repubblica turca che, sotto la guida del suo grande Capo il Ghazi Mustafà Kemal, è ormai legata all'Italia da profonda ed incrollabile amicizia. Così possano i destini dei due popoli essere sempre congiunti per il bene dell'Italia e della Turchia, e per la grande causa del progresso e della civiltà umana. Non ho altro da dire. (*Approvazioni, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di neutralità, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, fra il

Regno d'Italia e la Repubblica turca, il 30 maggio 1928, nonchè all'annesso Protocollo.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

TRAITÉ DE NEUTRALITÉ, DE CONCILIATION
ET DE RÉGLEMENT JUDICIAIRE ENTRE
LE ROYAUME D'ITALIE ET LA RÉPUBLIQUE TURQUE.

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TURQUE, animés du désir de consolider les liens d'amitié existant entre les deux Pays, et dans le but de contribuer au maintien de la paix générale, ont décidé de conclure un traité de neutralité, de conciliation et de règlement judiciaire, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence BENITO MUSSOLINI, *Chef du Gouvernement, Premier Ministre Secrétaire d'Etat, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères;*

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TURQUE:

Son Excellence SUAD BEY, *Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Turque près Sa Majesté le Roi d'Italie;*

LESQUELLES, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entrer dans aucune entente d'ordre politique ou économique et dans aucune combinaison dirigées contre l'une d'Elles.

Art. 2.

Si l'une des Hautes Parties contractantes, malgré son attitude pacifique, est attaquée par une ou plusieurs autres Puissances, l'autre Partie observera la neutralité pendant toute la durée du conflit.

Art. 3.

Les Hautes Parties contractantes s'obligent de soumettre à une procédure de conciliation les différends de toute espèce qui pourraient surgir entre Elles, et qui n'auraient pu être résolus par la normale voie diplomatique. Dans le cas de non réussite de la procédure de conciliation, on aura recours à un règlement judiciaire. Le Protocole ci-annexé établit la procédure pour la conciliation et le règlement judiciaire.

Le présent article ne s'applique pas aux questions qui, en vertu des Traités en vigueur entre les deux Hautes Parties contractantes, rentrent dans la compétence de l'une d'Elles. Il ne s'applique pas également aux questions se rapportant, conformément au droit international, au droit de souveraineté.

Chacune des Hautes Parties contractantes déterminera d'une façon unilatérale, par une déclaration écrite, si une question relève du droit de souveraineté.

Pour qu'une question puisse être soumise à la procédure de conciliation ou à l'arbitrage, conformément aux clauses du Protocole annexé, il faut qu'elle

soit reconnue au préalable, par sa nature, conforme aux dispositions du présent article.

La sentence arbitrale sera rendue d'après les principes du droit international.

Art. 4.

Les contestations qui pourraient surgir soit dans l'interprétation, soit dans l'exécution du présent Traité, seront soumises directement — par simple demande — à la Cour Permanente de Justice Internationale de la Haye.

Art. 5.

Le présent Traité sera ratifié dans le plus bref délai possible et entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications qui aura lieu à Rome.

Il aura une durée de 5 ans à partir de la date de l'échange des instruments de ratification. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai il restera en vigueur encore pour une période de 5 ans.

Fait à Rome, le 30 mai mil neuf cent vingt-huit, en deux exemplaires, qui feront également foi et dont un sera remis à chacun des Etats signataires.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité et l'ont muni de leurs sceaux.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI

(L. S.) SUAD.

PROTOCOLE ANNEXE AU TRAITE DE NEUTRALITE
DE CONCILIATION ET DE REGLEMENT JUDICIAIRE
ENTRE LE ROYAUME D'ITALIE
ET LA REPUBLIQUE TURQUE.

Art. 1.

Les Hautes Parties contractantes institueront une Commission permanente de conciliation, composée de cinq membres.

Elles nommeront chacune un membre de leur agrément et désigneront les autres trois d'un commun accord. Ces trois membres ne devront pas être ressortissants des Parties contractantes, ni avoir leur domicile dans leur territoire, ni se trouver à leur service. Les Parties désigneront, d'un commun accord, le Président parmi ces trois membres.

Tant que la procédure n'est pas ouverte, chacune des Parties contractantes pourra révoquer la nomination du commissaire choisi par elle et lui désigner un successeur; elle pourra également retirer son assentiment à la nomination de chacun des trois membres désignés en commun. Dans ce cas, il sera nécessaire de procéder sans retard au remplacement des membres dont le mandat aurait pris fin.

Il sera pourvu au remplacement des commissaires de la même manière fixée pour leur nomination.

Au cours effectif de la procédure, les membres nommés d'un commun accord recevront une indemnité, dont le montant sera arrêté entre les Parties contractantes et payé par Elles dans une égale mesure. Chaque Partie, par contre, fixera et payera l'indemnité du membre de la Commission nommé par Elle.

Les frais généraux de la Commission seront partagés également entre les deux Parties.

La Commission sera constituée dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du Traité de neutralité, de conciliation et de règlement judiciaire dont le présent Protocole fait à tout effet partie intégrante, et se réunira au lieu désigné par son Président.

Si la nomination des membres à désigner d'un commun accord ne s'effectuait pas dans le délai de six mois à partir de la date de l'échange des ratifications du Traité susdit, ou, en cas de remplacement, dans le délai de trois mois à partir de la date de la vacance du poste, il sera procédé aux nominations conformément à l'article 45 de la Convention de la Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907.

Art. 2.

Sauf Convention contraire, la procédure de conciliation sera réglée par la Convention de la Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907.

Art. 3.

La Commission de conciliation pourra être saisie par une seule des Parties, laquelle notifiera sa requête au Président de la Commission et à l'autre Partie. La Commission pourra toutefois offrir elle-même ses offices si son Président et deux de ses membres y consentent.

Les Parties contractantes s'engagent à faciliter dans la plus large mesure possible, et sous tous les rapports, les travaux de la Commission, et plus particulièrement à user de tous les moyens dont elles disposent, conformément aux législations respectives, pour saisir la dite Commission de la même compétence de leurs Tribunaux Suprêmes, en tout ce qui concerne la citation et l'audition des témoins et des experts, ainsi que les enquêtes sur les lieux.

Art. 4.

La Commission de conciliation aura pour tâche d'examiner les questions particulières qui lui seront soumises, et d'établir les résultats de son enquête dans un rapport *ad hoc* destiné à éclaircir les questions de fait, facilitant ainsi la solution du différend. Dans son rapport, la Commission précisera les points en litige et fera suivre à son exposé les recommandations susceptibles d'obtenir un accord entre les Parties.

Le rapport devra être présenté dans les six mois à partir du jour où la Commission aura été saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne décident d'abréger ou de proroger ce délai. Le rapport devra être rédigé en trois exemplaires, dont deux à remettre aux Parties et le troisième à être conservé dans les archives de la Commission.

La Commission fixera le délai dans lequel les Parties devront se prononcer à l'égard de ses recommandations, aussi bien que celui dans lequel elles pour-

ront soumettre le différend à un règlement judiciaire si la procédure de conciliation n'avait pas abouti. Ces deux délais ne pourront toutefois être supérieurs à six mois le premier, et à trois le second.

Le rapport de la Commission n'aura pas le caractère d'une sentence définitive et obligatoire, ni en ce qui concerne l'exposition des faits, ni en ce qui concerne les questions de droit.

Art. 5.

Si les Parties n'acceptent pas les recommandations de la Commission de conciliation, chacune d'Elles pourra, dans le délai fixé par cette dernière, demander que le différend soit soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale.

Dans le cas où, de l'avis de la Cour, le différend ne serait pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché *ex aequo et bono*.

Art. 6.

Les Parties contractantes pourront toutefois s'accorder de soumettre tout différend à un Tribunal arbitral, constitué conformément aux articles 55 et suivants de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907 ou conformément à tout autre accord existant entre Elles.

Art. 7.

Les Parties contractantes, se conformant aux dispositions du Statut et du Règlement de la Cour Permanente de Justice Internationale établiront un compromis déterminant l'objet du différend, la compétence spéciale attribuée au Tribunal, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre Elles.

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des deux Parties contractantes, et sera interprété dans tous ses points par la Cour de Justice.

Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à partir du jour où la demande de règlement judiciaire aura été notifié à une des deux Parties, chacune d'Elles pourra saisir par voie de simple requête la Cour de Justice.

Art. 8.

L'arrêt rendu par la Cour Permanente de Justice Internationale sera exécuté de bonne fois par les Parties.

Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire, les Parties contractantes s'abstiendront, autant que possible, de toute mesure susceptible de produire une répercussion préjudiciable à l'acceptation des propositions de la Commission de conciliation ou à l'exécution de l'arrêt de la Cour Permanente de Justice Internationale.

Art. 9.

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est pendant lors de l'expiration du Traité de neutralité, de conciliation et de règlement judiciaire, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent Protocole ou de toute autre convention que les Parties contractantes auraient convenu de lui substituer.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 mai mil neuf cent vingt-huit.

BENITO MUSSOLINI

SUAD

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il ministro degli affari esteri

GRANDI.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione delle Convenzioni concernenti il « Rimpatrio dei marinai », ed il « Contratto di arruolamento dei marinai », adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua nona sessione, in Ginevra, rispettivamente alle date del 23 e del 24 giugno 1926 » (N. 1825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione delle Convenzioni concernenti il « Rimpatrio dei marinai » ed il « Contratto di arruolamento dei marinai », adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione del Lavoro nella sua nona sessione, in Ginevra, rispettivamente alle date del 23 e del 24 giugno 1926 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1825).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che riieggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno e nelle Colonie alle Convenzioni concernenti il

« Rimpatrio dei marinai » ed il « Contratto di arruolamento dei marinai », adottate dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del lavoro nella sua nona sessione, in Ginevra, rispettivamente alle date del 23 e del 24 giugno 1926.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dal deposito delle ratifiche delle Convenzioni di cui all'articolo precedente, presso il Segretariato della Società delle Nazioni, da parte dell'Italia e di almeno un altro Stato membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dei seguenti Atti firmati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 4 luglio 1928: 1° Trattato di commercio e di navigazione e relativo Protocollo finale; 2° Convenzione veterinaria e relativo Protocollo finale; 3° Protocollo concernente il regime delle importazioni e delle esportazioni in Italia » (Numero 1834).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approva-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1928

zione dei seguenti Atti firmati in Roma fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 4 luglio 1928:

1° Trattato di commercio e di navigazione e relativo Protocollo finale;

2° Convenzione veterinaria e relativo Protocollo finale;

3° Protocollo concernente il regime delle importazioni e delle esportazioni in Italia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1834).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti atti firmati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 4 luglio 1928:

1) Trattato di commercio e di navigazione e relativo protocollo finale;

2) Convenzione veterinaria e relativo protocollo finale;

3) Protocollo concernente il regime delle importazioni e delle esportazioni in Italia.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio delle ratifiche del Trattato di commercio e di navigazione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano, firmato a Roma il 22 dicembre 1927, nonchè delle note scambiate alla stessa data fra il Plenipotenziario italiano ed il Plenipotenziario austriaco » (N. 1836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione

dell'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano, firmato a Roma il 22 dicembre 1927, nonchè delle Note scambiate alla stessa data fra il Plenipotenziario italiano ed il Plenipotenziario austriaco ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 1836).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano, firmato a Roma il 22 dicembre 1927, nonchè alle Note scambiate alla stessa data fra il Plenipotenziario italiano ed il Plenipotenziario austriaco.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie » (N. 1839).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1839).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus-

sione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

TITOLO I.

DELLA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE IN GENERALE.

Art. 1.

La presente legge stabilisce le disposizioni generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, relative ai tributi dello Stato.

Le disposizioni della presente legge, e in quanto questa non provveda, quelle del Libro primo del Codice penale, non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori concernenti i singoli tributi, se non per dichiarazione espressa del legislatore con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate.

(Approvato).

Art. 2.

Costituisce delitto o contravvenzione la violazione di una norma contenuta nelle leggi finanziarie, per la quale è stabilita una delle pene previste dal Codice penale per i delitti o, rispettivamente, per le contravvenzioni.

(Approvato).

Art. 3.

Le leggi finanziarie stabiliscono quando dalla violazione delle norme in esse contenute e che non costituisca reato, sorga per il trasgressore l'obbligazione al pagamento di una somma, a titolo di pena pecuniaria, a favore dello Stato.

L'obbligazione ha carattere civile.

(Approvato).

Art. 4.

La legge stabilisce il limite minimo e massimo entro il quale la pena pecuniaria può essere applicata.

Nell'applicazione si ha riguardo alla gravità della violazione e alla personalità di chi l'ha commessa.

La personalità del trasgressore è desunta dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla sua condotta.

(Approvato).

Art. 5.

Per le violazioni previste negli articoli 2 e 3 le leggi finanziarie possono stabilire, in aggiunta alle sanzioni ivi indicate, che il trasgressore sia obbligato al pagamento di una soprattassa a favore dello Stato.

La soprattassa è determinata dalla legge in una somma fissa, corrispondente all'ammontare del tributo ovvero ad una frazione o a un multiplo di esso.

L'obbligazione al pagamento della soprattassa ha carattere civile.

(Approvato).

Art. 6.

La chiusura di un pubblico esercizio o negozio ovvero di uno stabilimento commerciale o industriale può essere ordinata nei casi stabiliti dalle singole leggi.

La chiusura non può avere durata inferiore a tre giorni, nè superiore ad un mese.

(Approvato).

Art. 7.

Il provvedimento di chiusura può essere revocato dall'intendente di finanza, su istanza del trasgressore. In tal caso, la revoca è subordinata al deposito di una somma, da determinarsi dall'intendente, a garanzia del pagamento, secondo i casi, dell'ammontare dell'ammenda, della multa, della pena pecuniaria o della soprattassa, oltre che del tributo e delle spese.

Il provvedimento di chiusura è revocato d'ufficio, quando l'intendente di finanza ritenga cessati i motivi che lo determinarono.

(Approvato).

Art. 8.

Per ogni violazione della stessa disposizione di legge si applica la relativa sanzione.

Non di meno, nel caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata una sola volta, tenuto conto delle cir-

costanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni.

In tal caso la sanzione è applicata in misura superiore a quella stabilita dalla legge per una sola violazione, purchè non si superi la metà dell'ammontare complessivo delle pene, delle pene pecuniarie e delle soprattasse, che si sarebbero dovute applicare calcolando le singole violazioni.

(Approvato).

Art. 9.

Per le violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono contravvenzione, commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma, pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, purchè la violazione riguardi disposizioni che la detta persona era tenuta a fare osservare.

Le leggi concernenti i singoli tributi determinano quali siano le disposizioni, in esse stabilite, che la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è tenuta a fare osservare alla persona sottoposta.

Qualora anche la persona preposta risulti insolubile, si procede contro il condannato alla conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto, secondo le norme del Codice penale.

(Approvato).

Art. 10.

Per le contravvenzioni relative ai tributi dovuti da enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici, qualora sia pronunciata condanna contro chi ne abbia la rappresentanza o sia con essi in rapporto di dipendenza, gli enti predetti sono obbligati, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.

(Approvato).

Art. 11.

Se la violazione della norma delle leggi finanziarie, per la quale sia stabilita la pena pecuniaria o la soprattassa, sia imputabile a più per-

sone, queste sono tenute in solido al pagamento della pena pecuniaria o della soprattassa.

(Approvato).

Art. 12.

Nei casi preveduti nella prima parte degli articoli 9 e 10, qualora per la violazione della legge finanziaria sia stabilita la soprattassa o la pena pecuniaria, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, ovvero l'ente, sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria o della soprattassa.

(Approvato).

Art. 13.

Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, non superiore nel massimo a lire mille, il colpevole è ammesso a pagare, nell'atto della contestazione della contravvenzione, una somma a favore dello Stato pari complessivamente all'ammontare del tributo e della soprattassa e del sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.

Il pagamento estingue il reato e non si fa luogo alla compilazione del processo verbale della contravvenzione.

(Approvato).

Art. 14.

Per le contravvenzioni prevedute nell'articolo precedente, quando il colpevole non abbia esercitato la facoltà ivi stabilita, e per ogni altra contravvenzione, per la quale la legge stabilisce soltanto la pena dell'ammenda, il colpevole è ammesso a fare domanda di oblazione.

La domanda di oblazione è irrevocabile e può essere fatta in qualunque stato del procedimento, ma prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo e, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi l'Autorità giudiziaria di primo grado.

La domanda di oblazione può essere respinta avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del contravventore.

(Approvato).

Art. 15.

Per le violazioni delle norme delle leggi finanziarie, per cui sia stabilita la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di pagare, all'atto della contestazione della violazione, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo.

Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

(Approvato).

Art. 16.

Per le contravvenzioni previste dalle leggi finanziarie la prescrizione estingue il reato col decorso di anni tre.

(Approvato).

Art. 17.

Il diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione.

Per la soprattassa il diritto dello Stato si estingue per prescrizione con il decorso del tempo stabilito per la prescrizione del tributo.

(Approvato).

Art. 18.

Se il contravventore debba rispondere, oltre che della contravvenzione, del pagamento del tributo, l'Autorità finanziaria può procedere alla riscossione del tributo medesimo, senza attendere l'esito del giudizio penale.

(Approvato).

Art. 19.

Il successore a qualsiasi titolo per atto tra vivi in un'azienda commerciale o industriale è obbligato verso l'Amministrazione finanziaria in solido col suo autore per il pagamento, oltre che del tributo, della soprattassa e della pena pecuniaria, che siano state applicate per violazioni delle norme concernenti i tributi relativi all'Azienda per l'anno in cui ha luogo il trasferimento e per i due anni precedenti.

L'obbligazione del successore è limitata al debito per i tributi, soprattasse e pene pecuniarie risultanti, alla data del trasferimento, da-

gli atti dell'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'Azienda.

A tal fine le Intendenze sono tenute a rilasciare, su richiesta e a spese dell'interessato, un certificato sulla esistenza o meno di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali il debito non sia stato soddisfatto.

Il certificato stesso, se negativo, avrà pieno effetto di liberazione del cessionario da ogni corresponsabilità con il cedente.

La limitazione, di cui al primo capoverso non ha luogo qualora il trasferimento sia fatto in frode dei diritti dell'Amministrazione finanziaria. La frode si presume, salva prova in contrario, quando il trasferimento sia effettuato entro tre mesi dall'accertamento della violazione di una norma, per la quale la legge finanziaria stabilisca la pena pecuniaria superiore nel massimo a lire diecimila, accertamento risultante dagli atti dell'Intendenza nella cui circoscrizione ha sede l'Azienda.

(Approvato).

Art. 20.

Le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorchè le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione.

(Approvato).

TITOLO II.

DELLE NORME DI PROCEDURA

CAPO I. — NORME GENERALI.

Art. 21.

La cognizione dei reati previsti dalle leggi finanziarie spetta:

1° All'intendente di finanza quando si tratti di contravvenzioni per le quali la legge stabilisca la sola pena dell'ammenda, anche se il contravventore sia obbligato al pagamento di una soprattassa;

2° Al tribunale quando si tratti di ogni altro reato.

Il tribunale è altresì competente a conoscere delle contravvenzioni indicate nel n. 1, quando, contro il decreto di condanna pronunciato dall'intendente, sia stata proposta opposizione.

La competenza per territorio è determinata dal luogo dove il reato è accertato.

Per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta è divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia.

(Approvato).

Art. 22.

Qualora l'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia concernente il tributo, il tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altresì della controversia relativa al tributo, osservate le forme stabilite dal Codice di procedura penale e con la stessa sentenza con la quale definisce il giudizio penale.

Nel caso in cui il tribunale giudichi che il tributo non era dovuto ovvero era dovuto in misura inferiore a quella richiesta dall'Autorità finanziaria, il contribuente, il quale abbia pagato il tributo, è ammesso a chiederne il rimborso totale o parziale.

(Approvato).

Art. 23.

Il giudice non può dichiarare, per effetto della disposizione del capoverso dell'articolo 1, la inapplicabilità di norme penali contenute in leggi concernenti i singoli tributi, se prima non abbia promosso la decisione della Corte di cassazione. A tal uopo dispone con ordinanza, anche di ufficio, la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte medesima. Questa delibera a Sezioni unite e la sentenza costituisce giudicato irrevocabile sul punto da essa deciso. Copia della sentenza è comunicata, a cura del Procuratore Generale, al Ministro della giustizia.

(Approvato).

Art. 24.

Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.

(Approvato).

Art. 25.

Non si può procedere, tranne che nei casi indicati dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal Codice di commercio e di quegli altri che, secondo gli usi commerciali, servono all'esercizio del commercio o dell'industria.

La precedente disposizione non si applica alle violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono delitto.

L'autorità procedente può in ogni caso far eseguire copia dei libri a spese del contribuente, ovvero apporre nelle parti, che interessano l'accertamento della violazione, la propria firma o sigla, munita della data e del bollo di ufficio; può altresì adottare le cautele atte ad impedire che i libri stessi siano alterati o sottratti.

(Approvato).

Art. 26.

In base al processo verbale di constatazione di una contravvenzione di competenza dell'intendente di finanza o della violazione di una norma per la quale sia stabilita una pena pecuniaria, e quando vi sia pericolo nel ritardo l'intendente può chiedere al Presidente del tribunale competente l'iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore, od anche l'autorizzazione di procedere, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo sui beni mobili del trasgressore.

Le precedenti disposizioni si applicano anche contro le persone e gli enti civilmente responsabili dell'ammenda o delle pene pecuniarie, a norma degli articoli 9, 10 e 12.

Rispetto alle violazioni che costituiscono reato le facoltà indicate nel presente articolo non possono essere esercitate dall'intendente di finanza dopo che sia stata prodotta opposizione contro il decreto di condanna.

(Approvato).

Art. 27.

La iscrizione dell'ipoteca e il sequestro possono essere impugnati da chiunque vi abbia interesse.

La impugnazione è proposta:

1° Innanzi al giudice civile, quando si tratti di garanzia presa in seguito a violazione delle leggi finanziarie, la quale non costituisca reato;

2° Innanzi al tribunale competente a conoscere del reato o che sarebbe competente se fosse proposta opposizione contro il decreto di condanna dell'intendente, quando si tratti di garanzia presa in seguito a violazione delle leggi finanziarie, la quale costituisca reato. Tuttavia, in caso di contestazione relativa alla proprietà, il tribunale ne rinvia la risoluzione al giudice civile.

Nel caso indicato nel n. 2, la impugnazione è proposta, trattata e decisa nelle forme stabilite per gli incidenti dal Codice di procedura penale.

(Approvato).

Art. 28.

Quando siano in qualsiasi modo trasgrediti gli obblighi, disposti dall'autorità per la conservazione dei libri, a termini dell'articolo 25, l'autore della trasgressione è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria da lire 500 a lire 5000, salvo l'applicazione delle disposizioni del Codice penale, qualora il fatto costituisca reato.

(Approvato).

Art. 29.

I provvedimenti, con cui si ordina ovvero si revoca la chiusura di un pubblico esercizio o negozio, ovvero di uno stabilimento industriale o commerciale, sono sempre emanati dall'intendente di finanza nell'esercizio delle sue funzioni amministrative. Il decreto è motivato ed è immediatamente notificato all'interessato.

Contro il provvedimento di chiusura è ammesso ricorso nel termine perentorio di giorni cinque al ministro delle finanze. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

La decisione del ministro delle finanze non è soggetta ad alcun gravame.

(Approvato).

CAPO II. — DELLA POLIZIA TRIBUTARIA.

Art. 30.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta:

1° Agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria;

2° Agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria.

(Approvato).

Art. 31.

Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza.

Sono agenti della polizia tributaria gli appuntati e le guardie del corpo suddetto.

Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'Amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell'Amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento.

(Approvato).

Art. 32.

Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria, i quali vengano a notizia di un reato pel cui accertamento la legge designa ufficiali ed agenti della polizia tributaria, debbono avvertire senza indugio tali ufficiali ed agenti e provvedere frattanto a che nulla sia mutato nello stato delle cose.

Non di meno, qualora per circostanze di tempo e di luogo non sia possibile l'intervento immediato degli organi della polizia tributaria e vi sia fondata ragione di temere che le tracce del reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria sono autorizzati a provvedere agli atti del loro ufficio fino a che non intervengano gli organi della polizia tributaria.

In ogni caso, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria concorrono, quando ne siano richiesti, con gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria nell'accertamento dei reati preveduti dalle leggi finanziarie.

(Approvato).

Art. 33.

Oltre a quanto è stabilito dal Codice di procedura penale per gli ufficiali della polizia giudiziaria, è data facoltà agli ufficiali della polizia tributaria di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato.

Questa disposizione si applica esclusivamente alle violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali.

(Approvato).

Art. 34.

Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscano reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi.

(Approvato).

Art. 35.

Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.

(Approvato).

CAPO III. — DEL DECRETO PENALE DELL'INTENDENTE DI FINANZA.

Art. 36.

Per i reati di sua competenza l'intendente di finanza pronuncia la condanna con decreto

motivato. Nei casi preveduti negli articoli 9 e 10 dichiara altresì la responsabilità delle persone o degli enti civilmente obbligati per il pagamento dell'ammenda.

Nell'esercizio della sua giurisdizione spettano all'intendente di finanza i poteri che il Codice di procedura attribuisce al pretore, senza, tuttavia, l'osservanza del limite massimo della pena che il pretore può infliggere:

(Approvato).

Art. 37.

Il decreto contiene:

1° Le generalità dell'imputato, e, quando ne sia il caso, della persona o dell'ente civilmente obbligato al pagamento dell'ammenda;

2° La enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze aggravanti o dimiuenti;

3° La sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione;

4° Il dispositivo con l'indicazione degli articoli della legge applicata;

5° La data e la sottoscrizione dell'intendente.

(Approvato).

Art. 38.

Quando non sia fatta opposizione nel termine prescritto il decreto di condanna diviene esecutivo.

(Approvato).

Art. 39.

Il decreto dell'intendente di finanza è notificato, nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, al condannato per mezzo di ufficiale giudiziario o dei messi esattoriali od anche del messo comunale o di un agente autorizzato degli uffici finanziari esecutivi.

La copia del decreto da notificare contiene il precepto all'imputato di pagare nel termine di giorni 15 dal giorno della notificazione l'ammontare dell'ammenda inflitta e delle spese, salvo che nello stesso termine egli non faccia opposizione al decreto.

Copia del decreto è inoltre notificata alle per-

sone e agli enti, dei quali sia stata dichiarata la responsabilità civile per il pagamento della ammenda.

(Approvato).

Art. 40.

Contro il decreto di condanna l'imputato può fare opposizione nel termine di giorni 15 dalla notificazione.

L'opposizione è proposta mediante dichiarazione contenente i motivi, ricevuta dall'intendente di finanza, che ha emesso il decreto, o da un funzionario da lui delegato, ovvero da un funzionario degli uffici finanziari del luogo di residenza dell'imputato.

L'opposizione deve essere proposta dall'imputato o da un suo procuratore munito di mandato generale o speciale. Possono altresì fare opposizione le persone e gli enti, dei quali sia stata dichiarata la responsabilità civile per il pagamento dell'ammenda.

La opposizione dell'imputato ha effetto estensivo alle dette persone ed enti e l'opposizione da questi prodotta ha effetto estensivo rispetto all'imputato.

Quando con uno stesso decreto siano condannate più persone concorrenti nello stesso reato, l'opposizione presentata da una di esse ha effetto estensivo alle altre, che non hanno fatto opposizione.

(Approvato).

Art. 41.

L'ufficio finanziario, che abbia ricevuto la dichiarazione di opposizione, la trasmette immediatamente all'intendente di finanza che ha emesso il decreto.

Questi, entro dieci giorni dal ricevimento o dalla presentazione al proprio ufficio della dichiarazione di opposizione, trasmette gli atti al procuratore del Re presso il tribunale competente.

L'intendente di finanza può chiedere che un funzionario di carriera amministrativa, da lui delegato, sia sentito nel dibattimento in ordine ai fatti che costituiscono la contravvenzione.

Il rappresentante dell'Amministrazione non presta giuramento.

(Approvato).

Art. 42.

Ordinato il dibattimento, se l'opponente si presenta, il decreto di condanna è revocato di diritto, fermi rimanendo, peraltro, gli atti compiuti dall'intendente a garanzia dell'esecuzione per gli effetti civili.

(Approvato).

Art. 43.

L'esecuzione del decreto di condanna è promossa dall'intendente di finanza.

In caso di insolvibilità del condannato e, ove del caso, delle persone o degli enti indicati negli articoli 9 e 10, la conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto del contravventore è eseguita dal procuratore del Re, su richiesta dell'intendente di finanza.

Dopo tale richiesta cessa la competenza dell'intendente di finanza per quanto concerne la esecuzione del decreto di condanna.

(Approvato).

Art. 44.

In quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, si applicano, per il procedimento penale innanzi all'intendente di finanza, le disposizioni del Codice di procedura penale, e il decreto di condanna pronunciato dall'intendente è equiparato, per ogni effetto, al decreto pronunciato dal pretore.

(Approvato).

Art. 45.

La giurisdizione attribuita dalla presente legge all'intendente di finanza può essere esercitata anche da un funzionario di carriera amministrativa di grado non inferiore all'ottavo, che sia stato delegato con decreto dell'intendente.

La delegazione può essere concessa anche per singole categorie di tributi.

(È approvato).

CAPO IV. — DELLA PROCEDURA PER OBLAZIONE.

Art. 46.

Sono competenti a provvedere sulla domanda di oblazione:

1° I capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità della contravvenzione se il massimo della pena dell'ammenda, stabilita dalla legge, non sia superiore a lire mille;

2° L'intendente di finanza per ogni altra contravvenzione.

La domanda deve essere corredata della quietanza comprovante il pagamento del tributo e, ove del caso, da un certificato del cancelliere, che attesti l'ammontare delle spese del procedimento dinnanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria.

(Approvato).

Art. 47.

È in facoltà dell'autorità competente a provvedere sulla domanda di oblazione di prescrivere che l'istante depositi, a titolo di garanzia, una somma da determinarsi dalla stessa autorità in misura non superiore alla metà tra il minimo ed il massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.

Qualora l'istante non esegua il deposito nel termine all'uopo stabilito, la domanda è respinta.

(Approvato).

Art. 48.

L'autorità competente a provvedere sulla domanda per oblazione determina discrezionalmente la somma da pagare entro i limiti dell'ammenda, stabiliti dalla legge.

Avuto riguardo alle circostanze del fatto, la somma da pagare a titolo di oblazione può essere stabilita anche in misura inferiore al minimo.

Il pagamento dell'ammontare complessivo della detta somma, della soprattassa, del tributo, oltrechè delle spese del procedimento innanzi all'intendente di finanza e innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, estingue il reato.

(Approvato).

Art. 49.

Fissata la somma da pagare a titolo di oblazione, il capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilità della contravvenzione o l'intendente di finanza secondo le rispettive attribuzioni, ne notifica l'ammontare all'imputato

con precetto di pagare entro il termine di quindici giorni.

(Approvato).

Art. 50.

Decorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che il pagamento sia stato eseguito, si osservano le norme seguenti:

1° se la domanda di oblazione è presentata prima che sia emesso il decreto di condanna, l'intendente di finanza prosegue negli atti di sua competenza;

2° se la domanda è presentata dopo emesso il decreto di condanna e contro di questo sia stata proposta opposizione, l'intendente di finanza dà partecipazione del mancato pagamento al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio;

3° se non è stata proposta opposizione, l'intendente di finanza promuove l'esecuzione del decreto di condanna.

Nei casi suddetti, ovvero quando la domanda per oblazione non sia stata accolta, la somma depositata a norma dell'articolo 47 rimane a garanzia del pagamento dell'ammenda a cui venga condannato l'imputato, oltrechè del rimborso delle spese.

(Approvato).

Art. 51.

Quando il pagamento della somma fissata per l'oblazione sia stato eseguito, l'intendente di finanza, nel caso indicato nel n. 2 del precedente articolo, ne dà partecipazione al procuratore del Re presso il Tribunale competente per il giudizio.

La estinzione del reato è dichiarata con sentenza pronunciata in Camera di Consiglio.

(Approvato).

Art. 52.

Dopo la scadenza del termine, stabilito dall'articolo 49 per il pagamento, questo non può essere più eseguito, nè è ammessa alcuna nuova domanda di oblazione.

(Approvato).

Art. 53.

Il dibattimento è rimandato in seguito a presentazione di un certificato del capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilità della contravvenzione, ovvero dell'intendente di finanza, che attesti l'avvenuta presentazione della domanda per oblazione.

(Approvato).

Art. 54.

Quando del pagamento dell'ammenda siano civilmente responsabili le persone o gli enti indicati negli articoli 9 e 10, si osservano le seguenti disposizioni:

1° la domanda di oblazione può essere presentata dalle dette persone o enti, anche nel silenzio e contro la volontà dell'imputato;

2° quando la domanda sia presentata dall'imputato devono essere notificati di ufficio alle dette persone o enti sia la domanda, sia il precetto di pagamento;

3° quando la domanda sia presentata dalle persone o dagli enti civilmente responsabili devono essere notificati di ufficio all'imputato sia la domanda stessa, sia il precetto di pagamento.

Nel caso indicato nel n. 2, la omissione della notificazione esonera le persone e gli enti ivi indicati dalla responsabilità per il pagamento della somma corrispondente all'ammontare dell'ammenda.

(Approvato).

CAPO V. — DELLA APPLICAZIONE
DELLA PENA PECUNIARIA.

Art. 55.

Per le violazioni delle norme delle leggi finanziarie, per cui sia stabilita la pena pecuniaria, l'intendente di finanza, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, notifica al trasgressore il verbale di accertamento e lo invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni.

Decorso tale termine, l'intendente, qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni che siano state presentate, accerti la esistenza della violazione e la responsabilità del tra-

sgressore, determina con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria.

(Approvato).

Art. 56.

L'ordinanza è notificata al trasgressore e diventa titolo esecutivo se nel termine di giorni trenta dalla sua notificazione il trasgressore non abbia proposto ricorso al ministro delle finanze.

Il ricorso non è ammesso contro le ordinanze relative a violazioni, per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a lire diecimila

(Approvato).

Art. 57.

Il ricorso è motivato ed è presentato dal trasgressore o da un suo rappresentante, munito di mandato generale o speciale, all'intendente di finanza.

(Approvato).

Art. 58.

Il decreto con cui il ministro delle finanze provvede sul ricorso è definitivo e contro di esso non è ammesso alcun gravame.

Il decreto con cui il ministro delle finanze stabilisce in misura diversa l'ammontare della pena pecuniaria è titolo esecutivo e la sua esecuzione è promossa dall'intendente di finanza.

(Approvato).

Art. 59.

Qualora del pagamento della pena pecuniaria debbano rispondere le persone o gli enti, indicati nell'articolo 12, le notificazioni da farsi al trasgressore debbono essere eseguite anche alle dette persone o enti, ai quali spetta altresì la facoltà di ricorso accordata al trasgressore.

(Approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60.

Le disposizioni contenute negli articoli 16, 19 e 22 e nei capi II e V del titolo II non si appli-

cano in materia di redditi soggetti a tributi diretti, che continuano ad essere regolati dalle disposizioni e dalle norme stabilite nelle leggi e nei regolamenti che riguardano tale materia.

(Approvato).

Art. 61.

Nel caso che nelle leggi finanziarie sia stabilita una sanzione che non sia una delle pene prevedute dal Codice penale, nè una delle altre sanzioni indicate negli articoli 3 e 5, la predetta sanzione deve essere considerata sopratassa ovvero pena pecuniaria, avuto riguardo al suo carattere, secondo la distinzione fatta nella presente legge fra sopratassa e pena pecuniaria.

(Approvato).

Art. 62.

Con decreto Reale, su proposta del ministro delle finanze, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto, sarà stabilita la data dell'entrata in vigore della presente legge, e saranno altresì emanate le disposizioni occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per il suo coordinamento con le singole leggi finanziarie, che saranno all'uopo sottoposte alla necessaria revisione, e con i nuovi Codici penale e di procedura penale quando saranno emanati.

La revisione delle leggi finanziarie sarà effettuata dal Governo sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e sette deputati nominati dalla relativa Assemblea, i quali restano in carica anche in caso di decadenza del mandato parlamentare.

(Approvato).

Art. 63.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme necessarie per la determinazione delle riduzioni delle pene pecuniarie.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del contratto stipulato a rogito Notar Pietro Vannisanti di Roma il 5 maggio 1928, portante cessione di proprietà dal Governato-

rato di Roma al Demanio dello Stato, per uso militare, del terreno detto della « Farnesina », e cessione in uso dallo stesso Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, anche per uso militare, del terreno sito alla « Flaminia », già adibito ad Ippodromo dei Parioli » (N. 1830).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del contratto stipulato a rogito Notar Pietro Vannisanti di Roma il 5 maggio 1928, portante cessione in proprietà dal Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, per uso militare, del terreno detto « della Farnesina » e cessione in uso dallo stesso Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, anche per uso militare, del terreno sito alla « Flaminia » già adibito ad Ippodromo dei Parioli ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1830).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutorio il contratto stipulato a rogito Pietro Vannisanti Regio notaio in Roma il 5 maggio 1928, anno VI, portante cessione in proprietà dal Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, per uso militare, del terreno detto della « Farnesina », e cessione in uso dallo stesso Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, anche per uso militare del terreno sito alla « Flaminia » già adibito ad Ippodromo dei Parioli.

(Approvato).

Art. 2.

Il contratto di cui al precedente articolo e tutti gli atti da esso dipendenti, saranno esenti da spese e tasse di qualsiasi natura ed a chiunque delle parti contraenti esse facciano carico.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Sicilia » (N. 1430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Sicilia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Sicilia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica » (N. 1843).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1843).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge sarà, in ogni provincia, costituito un Consorzio per l'istruzione tecnica con sede presso il Consiglio provinciale dell'economia.

Il Consorzio ha propria personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 2.

Del Consorzio fanno parte:

il Ministero della pubblica istruzione;
l'Amministrazione provinciale;
il Consiglio provinciale dell'economia;
i Comuni;

le Associazioni professionali;
gli Istituti di previdenza e di risparmio;
le Istituzioni pubbliche e private ed i Corpi morali aventi per scopo l'istruzione tecnica.

(Approvato).

Art. 3.

Il Consorzio:

1) propone la trasformazione ed il coordinamento di scuole ed istituti di istruzione tecnica (agraria, industriale, commerciale, mineraria, nautica);

2) formula proposte al Ministero della pubblica istruzione intorno a particolari adattamenti dei programmi speciali atti a rendere le scuole e gli istituti di istruzione tecnica sempre meglio rispondenti ai bisogni dell'economia locale e nazionale;

3) propone al Ministero della pubblica istruzione e promuove la fondazione dei corsi, scuole e istituti di istruzione tecnica e provvede ad assicurare i mezzi finanziari occorrenti, in modo che nessun aggravio immediato o indiretto ne derivi allo Stato;

4) esercita, anche a mezzo degli ispettori di cui al successivo articolo 8, la normale vigilanza sulle scuole libere di istruzione tecnica esistenti nella provincia;

5) propone al prefetto, per i provvedimenti di competenza a norma delle disposizioni vigenti, l'apertura di scuole libere;

6) sussidia le scuole e gli istituti liberi o pareggiati di istruzione tecnica, tenendo presenti le loro particolari esigenze;

7) concorre, con contributi ordinari e straordinari, al funzionamento ed all'incremento delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica della provincia.

(Approvato).

Art. 4.

Il Consorzio è presieduto da persona competente nominata dal ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio provinciale dell'economia.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del ministro della pubblica istruzione.

Del Consiglio fanno parte:

- a) il segretario della Federazione provinciale fascista;
- b) la delegata provinciale dei Fasci femminili;
- c) due rappresentanti dei Comuni della provincia designati dal prefetto;
- d) un rappresentante della provincia;
- e) un rappresentante, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori per ciascuna delle sezioni che compongono il Consiglio provinciale dell'economia; i datori di lavoro saranno designati dalla presidenza fra i membri delle sezioni stesse; i lavoratori, sino a quando non saranno costituite le sezioni lavoro dei Consigli provinciali dell'economia, verranno scelti dal prefetto, su designazioni compiute dalle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, aventi sede nel capoluogo della provincia;
- f) un direttore per ciascuno dei vari tipi di Regie scuole e di Regi istituti di istruzione tecnica e artistica esistenti nella provincia;
- g) un delegato per ogni ente pubblico o privato della provincia che contribuisca con almeno 30,000 lire annue. Gli enti, istituti, associazioni, corpi morali e privati, che contribuiscono per una somma inferiore, possono essere complessivamente rappresentati da un delegato da essi prescelto. In caso di dissenso la scelta è deferita al prefetto, sentiti gli enti predetti ed il presidente del Consorzio;
- h) il Regio provveditore agli studi o un suo delegato.

La rappresentanza legale del Consorzio spetta al presidente. Nella sua prima riunione il Consiglio elegge un vice presidente, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento.

(Approvato).

Art. 5.

I membri del Consiglio durano in carica per un biennio e possono essere riconfermati,

Le cariche di presidente, di vice presidente, di componente del Consiglio e del Comitato esecutivo, e di ispettore onorario sono gratuite.

È soltanto consentito il rimborso delle spese effettivamente incontrate per funzioni inerenti alla carica.

Il Consiglio nomina un segretario.

(Approvato).

Art. 6.

Il Consiglio si riunisce una volta ogni tre mesi. Può anche riunirsi in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno, o sia richiesto da un terzo almeno dei componenti del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza almeno della metà dei consiglieri e la maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Il ministro delle corporazioni ha facoltà di delegare un proprio rappresentante ad intervenire, con voto deliberativo, nelle sedute del Consiglio.

(Approvato).

Art. 7.

In seno al Consiglio sarà costituito un Comitato esecutivo composto di cinque membri, delegati dal Consiglio stesso. Esso sarà presieduto dal presidente e, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente del Consiglio, che fanno parte di diritto del Comitato in aggiunta ai membri predetti.

(Approvato).

Art. 8.

Il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consorzio, potrà in ciascuna provincia nominare ispettori onorari per l'istruzione tecnica, scelti tra persone particolarmente competenti.

Gli ispettori onorari potranno essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio o del Comitato ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno.

(Approvato).

Art. 9.

Il Consorzio trae i mezzi finanziari, per l'espletamento dei suoi compiti, dai contributi

ordinari e straordinari che Stato, Comuni, Province, Enti, Associazioni professionali e privati corrispondono per il raggiungimento degli scopi della presente legge.

La determinazione e la ripartizione dei contributi che, ai fini della presente legge, le Associazioni professionali deliberino per l'incremento delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica, esistenti o da istituire, è fissata dal ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello delle corporazioni.

(Approvato).

Art. 10.

Tutti gli eventuali contributi di carattere continuativo dello Stato, dei Comuni, delle Province e dei Consigli provinciali dell'economia, allo scopo di mantenere o di sussidiare corsi, scuole o istituti di istruzione tecnica o che siano per trasformarsi in scuole o istituti di istruzione tecnica, restano vincolati e consolidati. I contributi, già assegnati a scuole o istituti di carattere libero, sono devoluti al Consorzio.

(Approvato).

Art. 11.

Il Consorzio è tenuto a compilare entro il mese di dicembre ed a comunicare al Ministero della pubblica istruzione, entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione del Consiglio, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione morale e finanziaria.

Il conto consuntivo è da approvarsi con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentita la ragioneria del Ministero.

(Approvato).

Art. 12.

Il Consorzio è autorizzato ad avvalersi dell'assistenza legale della Regia avvocatura erariale.

(Approvato).

Art. 13.

Per il controllo ed il coordinamento in ogni regione dell'azione dei Consorzi provinciali è costituita una Commissione regionale composta dei presidenti dei Consorzi stessi e del Re-

gio Provveditore agli studi, che ne è il presidente.

La Commissione si riunisce di regola una volta all'anno nella sede del Regio Provveditorato agli studi. Può essere eccezionalmente convocata ogni qualvolta il ministro della pubblica istruzione lo ritenga necessario.

(Approvato).

Art. 14.

Il ministro della pubblica istruzione, quando ne riconosca la necessità, può con suo decreto sciogliere il Consiglio di amministrazione del Consorzio e nominare un commissario per la sua straordinaria amministrazione.

(Approvato).

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Il ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri interessati, è autorizzato ad emanare tutte le norme occorrenti per la sua esecuzione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la compilazione e l'adozione del Testo Unico di Stato per le singole classi elementari » (Numero 1844).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la compilazione e l'adozione del Testo Unico di Stato per le singole classi elementari ».

Pregò il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1844).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nelle scuole elementari pubbliche e private dall'anno scolastico 1930-31 sarà adottato il testo unico di Stato, nel quale saranno svolti i programmi in vigore per tutte le materie.

Sarà compilato un solo testo per la I e la II classe; un testo separato per ciascuna delle classi III, IV e V.

Ogni tre anni dalla prima adozione nelle scuole i testi di Stato potranno essere soggetti a revisione ed aggiornamenti.

(Approvato).

Art. 2.

Per dirigere e coordinare il lavoro di compilazione del testo unico di Stato è istituita una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, la quale si avvarrà della collaborazione di persone eminenti nel campo della scuola e degli studi.

(Approvato).

Art. 3.

Il testo unico verrà stampato e venduto a cura del Provveditorato generale dello Stato a mezzo della Libreria dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

Dall'inizio dell'anno scolastico 1930-31 restano abrogati gli articoli da 203 a 213 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Coordinamento di Istituti e Scuole, già alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale, con Istituti e Scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione » (1845).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Coordina-

mento di Istituti e Scuole, già alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale, con Istituti e Scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ».

Prego il senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1845).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I corsi integrativi di avviamento professionale, le scuole di avviamento al lavoro e le scuole complementari vengono organizzate in un unico tipo con programmi culturali e professionali rispettivamente uniformati a quelli delle scuole complementari e delle scuole di avviamento al lavoro.

I corsi e le scuole, così organizzate, assumono il nome di scuole secondarie di avviamento al lavoro.

I corsi integrativi dipendenti dai comuni, trasformati in conformità delle disposizioni dei commi precedenti, potranno rimanere alla dipendenza dei comuni stessi.

(Approvato).

Art. 2.

Le scuole secondarie di avviamento al lavoro provvedono:

1° ad impartire l'istruzione post-elementare obbligatoria fino ai 14 anni di età, ai sensi dell'art. 171 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

2° a preparare ai vari mestieri, all'esercizio pratico dell'agricoltura, ed alle funzioni impiegate d'ordine esecutivo nella industria e nel commercio.

(Approvato).

Art. 3.

Per il raggiungimento delle finalità, di cui al precedente articolo, le scuole secondarie di avviamento al lavoro comprendono:

a) un biennio comune avente indirizzo generico;

b) un terzo anno avete indirizzo specializzato.

(Approvato).

Art. 4.

Sono approvati gli orari e i programmi delle scuole secondarie di avviamento al lavoro annessi alla presente legge.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica, gli orari ed i programmi di cultura tecnica potranno esser variati per adattarli alle caratteristiche dell'economia locale.

(Approvato).

Art. 5.

Possono mantenersi dove già esistono, o istituirsi, dove siano necessari, corsi secondari annuali o biennali di avviamento al lavoro, con fine a se stessi.

Gli alunni di tali corsi, che abbiano superato gli esami delle materie prescritte per l'anno del corso frequentato, possono essere ammessi alla classe immediatamente superiore di una scuola secondaria di avviamento al lavoro, superando apposito esame.

Gli orari e programmi dei corsi secondari di avviamento al lavoro, di cui al comma primo, sono, di volta in volta stabiliti con decreto del ministro dell'istruzione pubblica, sentito il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

(Approvato).

Art. 6.

Alle scuole ed ai corsi secondari di avviamento al lavoro sono ammessi coloro che abbiano superato gli esami della 5ª elementare e, previ esami di ammissione, coloro che abbiano compiuto i 10 anni di età.

(Approvato).

Art. 7.

A decorrere dall'anno scolastico 1929-30, le scuole secondarie di avviamento al lavoro sostituiscono gradualmente:

a) i corsi integrativi di avviamento professionale (6ª, 7ª, 8ª classe elementare);

b) le scuole di avviamento al lavoro, il triennio preparatorio delle scuole e degli Istituti commerciali, i corsi preparatori di avviamento annuali e biennali, aggregati a scuole e istituti industriali o a laboratori-scuola, già alle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale;

c) le scuole complementari.

Le scuole e i corsi, di cui alle lettere suindicate, saranno trasformati, e in quanto possibile, fusi per dar vita a scuole secondarie di avviamento al lavoro.

All'atto della trasformazione o della fusione gli allievi delle scuole di cui alle lettere b) e c) sono iscritte ai corsi corrispondenti delle scuole secondarie di avviamento al lavoro.

Gli allievi della 7ª e 8ª classe integrative di avviamento professionale possono accedere qualora superino apposito esame di ammissione, rispettivamente al 2º ed al 3º anno delle scuole secondarie di avviamento al lavoro. Ove non superino l'esame vengono iscritti, su domanda, quelli della 7ª classe al 1º anno e quelli dell'8ª al 2º anno della scuola secondaria di avviamento al lavoro.

Le disposizioni del presente articolo, nei comuni nei quali gli ordinamenti scolastici e le condizioni finanziarie lo consentano, potranno avere applicazione a decorrere dall'anno scolastico 1928-29.

(Approvato).

Art. 8.

I licenziati delle scuole secondarie di avviamento al lavoro possono accedere al 4ª corso dell'istituto tecnico inferiore o dell'istituto magistrale superando una prova di lingua italiana ed una di lingua latina.

(Approvato).

Art. 9.

Per gli insegnamenti delle materie di cultura generale, nelle scuole secondarie di avviamento al lavoro, possono essere chiamati i maestri elementari di ruolo che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento elementare da non meno di 10 anni e che superino apposito esame nella disciplina al cui insegnamento aspirino, e nelle discipline affini.

A parità di merito saranno prescelti i maestri ex-combattenti e i coniugati con prole.

Ai maestri che siano collocati nei ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, è riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, in ragione della metà, l'anzianità acquisita per il servizio prestato nelle scuole da cui provengono.

(Approvato).

Art. 10.

Le norme per gli esami, di cui agli articoli 5, comma secondo, 6, 7, comma quarto, 8 e 9, comma primo, saranno stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 11.

I professori delle attuali Regie scuole complementari saranno collocati nei ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro ed inquadrati, secondo la propria anzianità, oppure, se ne abbiano i titoli, potranno essere collocati nei ruoli dei ginnasi inferiori o dei corsi inferiori degli istituti tecnici e degli istituti magistrali.

I presidi delle Regie scuole complementari, che siano riconosciuti idonei da apposita Commissione, verranno assegnati alla direzione delle scuole secondarie di avviamento al lavoro.

La Commissione, nominata con decreto del ministro della pubblica istruzione, sarà composta di cinque membri.

Quelli degli attuali presidi, che non siano riconosciuti idonei per la direzione di scuole secondarie di avviamento al lavoro, saranno assegnati nei ruoli del personale insegnante, per le materie insegnate o per materie affini. In tal caso la eventuale differenza di stipendio verrà conservata come assegno personale riasorbibile ed utile agli effetti della pensione.

(Approvato).

Art. 12.

Tutti gli oneri, obblighi e contributi derivanti da disposizioni vigenti, da speciali convenzioni o da deliberazioni di comuni, provincie, Consigli provinciali dell'economia o altri Enti, per il funzionamento dei corsi e scuole di cui

alle lettere a) b) c) dell'art. 7 della presente legge, rimangono fermi e sono devoluti a favore delle nuove scuole e dei nuovi corsi secondari di avviamento al lavoro.

(Approvato).

Art. 13.

Tutti i fondi compresi, sia nella parte ordinaria, sia in quella straordinaria, ancorchè in conto residui, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per il funzionamento dei corsi e delle classi integrative di avviamento professionale, delle scuole complementari, delle scuole di avviamento al lavoro, del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali e dei corsi preparatori di avviamento aggregati a scuole e istituti industriali e a laboratori-scuola, sono devoluti a favore delle scuole e dei corsi secondari di avviamento al lavoro.

Nessun maggior onere rispetto a quello attuale dovrà derivare all'erario dall'attuazione della presente legge. Ove le trasformazioni di corsi e di scuole ed, in generale, i provvedimenti inerenti all'attuazione delle presenti disposizioni, importassero un onere globale — a carico dello Stato e degli altri Enti tenuti a sopperire alle relative spese — superiore a quello sostenuto attualmente, il maggiore aggravio dovrà essere assunto dagli altri Enti.

(approvato).

Art. 14.

Le disposizioni contenute nei Regi decreti legislativi 31 ottobre 1923, n. 2523, e 15 maggio 1924, n. 749, e nei regolamenti relativi, riguardanti l'istruzione industriale e commerciale, sono estese, in quanto applicabili, alle scuole ed ai corsi secondari di avviamento al lavoro.

(Approvato).

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni diverse o contrastanti con quelle della presente legge.

Con decreto Reale, su proposta del ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze, potranno essere emanate, anche in deroga a disposizioni legislative o rego-

lamentari in vigore, le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, e saranno fissate le tabelle numeriche del personale di ogni categoria occorrente per le scuole e i corsi contemplati dalla legge stessa.

(Approvato).

Art. 16.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento della mutualità scolastica » (N. 1837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento della mutualità scolastica ».

Prego il senatore, segretario, Montresor, di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1837).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

In tutte le scuole, ove si impartisce la istruzione elementare e popolare, è istituito il servizio della mutualità scolastica per l'educazione alla previdenza, al risparmio ed alla reciproca assistenza degli scolari. Il servizio si esplica:

a) con l'iscrizione degli scolari alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 521, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 e del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422;

b) col dare aiuto ai soci malati e cure preventive ai soci gracili e predisposti e con l'istituzione di opere assistenziali;

c) col promuovere l'educazione al risparmio, alla previdenza, all'igiene e la conoscenza delle leggi sull'igiene e sulla previdenza sociale.

(Approvato).

Art. 2.

Il servizio della mutualità scolastica è obbligatorio per il maestro. L'iscrizione da parte degli scolari alla mutualità scolastica è volontaria.

(Approvato).

Art. 3.

Per i fini di cui all'art. 1 della presente legge è istituito in Roma l'Ente nazionale per la mutualità scolastica, con i seguenti scopi:

a) lo studio di tutte le questioni di carattere generale inerenti alla mutualità scolastica per migliorare la istituzione;

b) la creazione, l'organizzazione e la direzione delle istituzioni mutualistiche, nonché la propaganda a favore di esse e delle leggi di previdenza sociale;

c) il coordinamento delle opere scolastiche e di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, istituite dagli organi dell'Ente stesso, e la cura dei rapporti con altri enti od istituzioni che abbiano affinità di carattere e di scopi.

(Approvato).

Art. 4.

Sono istituite:

a) una Sezione di mutualità scolastica per le scuole di ogni comune del Regno;

b) una Federazione provinciale fra le sezioni di mutualità scolastica di ciascuna provincia.

(approvato).

Art. 5.

Le federazioni provinciali e le sezioni comunali di mutualità scolastica sono organi dell'Ente nazionale: alle federazioni provinciali può essere richiesto un contributo a favore dell'Ente, nella misura che sarà fissata dal regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

L'Ente nazionale è amministrato da un Presidente e da un Consiglio di amministrazione, assistiti dal Consiglio nazionale quale organo consultivo.

Alla costituzione dell'Ufficio dell'Ente provvederà la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali.

(Approvato).

Art. 7.

La federazione provinciale è amministrata da un Presidente, da un Consiglio di amministrazione e da un Consiglio generale.

(Approvato).

Art. 8.

Le sezioni comunali dipendono dalla Federazione provinciale e sono amministrate da un Presidente, da un Comitato direttivo e da un'Assemblea generale.

(Approvato).

Art. 9.

Le funzioni di tutti gli amministratori sono gratuite.

Il regolamento stabilirà le norme per la costituzione ed il funzionamento degli organi di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8, e degli uffici dell'Ente nonchè per la gestione dei fondi.

(Approvato).

Art. 10.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali verserà un contributo all'Ente nazionale in proporzione al numero dei soci iscritti nell'anno scolastico precedente. La misura del contributo sarà stabilita dal Comitato esecutivo della Cassa predetta, ma non potrà essere minore di una lira per ogni socio.

La Cassa nazionale predetta assegnerà ai soci iscritti alla Cassa stessa la quota di concorso di cui all'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 521.

(Approvato).

Art. 11.

Per le persone soggette all'obbligo della assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia sono computati utili agli effetti della stessa assicurazione obbligatoria, dal momento in cui le suddette persone entrano a farne parte, i contributi versati per loro conto dalla mutualità sco-

lastica alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e le quote annue di concorso assegnate dalla Cassa stessa a mente dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 521. La parte di pensione corrispondente a tali contributi e quote di concorso è stabilita in ragione del cento per cento del loro importo.

Le persone che non sono soggette all'obbligo dell'assicurazione e che non si valgono della facoltà di continuare per loro conto, anche dopo usciti dalla mutualità scolastica, i versamenti nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, possono ottenere dopo il ventesimo anno di età che la riserva, corrispondente ai versamenti fatti per essi dalla mutualità, sia trasferita in un libretto delle Casse di risparmio od in un premio iniziale di polizza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

(Approvato).

Art. 12.

Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521, è assegnato alle federazioni provinciali in proporzione al numero dei soci.

(Approvato).

Art. 13.

Le sezioni comunali possono ottenere il riconoscimento giuridico a norma di legge, previa autorizzazione della federazione provinciale. La relativa domanda deve essere presentata per il tramite dell'Ente nazionale al ministro dell'economia nazionale che promuoverà il relativo Decreto Reale di concerto col ministro dell'istruzione pubblica.

(Approvato).

Art. 14.

I medici condotti sono obbligati a rilasciare gratuitamente i certificati di malattia o di stato di salute richiesti dai soci mutualisti per ottenere il sussidio di malattia o le cure climatiche e balneari.

(Approvato).

Art. 15.

Agli appartenenti al personale insegnante e direttivo ed ai privati possono essere conferiti

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1928

speciali attestati di benemeranza per la mutualità nei modi che saranno fissati dal regolamento.

(Approvato).

Art. 16.

L'Ente nazionale, le federazioni e le sezioni della mutualità scolastica sono autorizzate, quando se ne manifesti l'opportunità, a delegare ad una speciale commissione di propria nomina la amministrazione dei beni patrimoniali destinati per donazione o per legato ad opere assistenziali con fini determinati e con carattere di perpetuità.

(Approvato).

Art. 17.

Dall'entrata in vigore della presente legge la società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica italiana » con sede in Milano, è soppressa, ed il patrimonio di essa, nonostante eventuali contrarie disposizioni di legge o di statuto, è trasferito all'Ente nazionale per la mutualità scolastica, di cui all'articolo 3 della presente legge, a carico del quale restano tutti gli obblighi ed oneri attualmente gravanti sulla società predetta verso i soci e verso terzi.

Il patrimonio predetto costituisce il fondo patrimoniale iniziale dell'Ente nazionale.

(Approvato).

Art. 18.

Il regolamento stabilirà i modi ed i termini per la trasformazione, ai sensi della presente legge, delle società di mutualità scolastica attualmente esistenti ed aventi personalità giuridica, e per la soppressione o trasformazione dei circoli o federazioni di mutualità scolastica a base territoriale extra comunale od extra provinciale.

(Approvato).

Art. 19.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Art. 20.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del ministro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per l'interno e con quello per l'istruzione pubblica, le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge, che entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita dal Regio decreto di approvazione del regolamento medesimo.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Obblighi di leva e di servizio degli iscritti che espatriano e dei residenti all'estero » (N. 1783).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Obblighi di leva e di servizio degli iscritti che espatriano e dei residenti all'estero ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1783).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Non faccio nessuna proposta in merito agli iscritti di leva che espatriano e voterò la proposta come viene presentata. Ma mi permetto rivolgere preghiera a S. E. il ministro della guerra affinché voglia ridurre a più brevi termini il periodo della rivedibilità degli iscritti che hanno difetti fisici, che con il tempo possono modificarsi. Oggi il periodo della rivedibilità arriva fino alla terza leva ed anche oltre e così il giovane raggiunge 24 anni circa.

Questo è di grave inciampo ai giovani per trovare posto stabile presso negozi, aziende, impieghi. Oggi non vi è grande bisogno di soldati e quindi un qualche provvedimento che per il periodo di pace abbreviasse il periodo della rivedibilità non avrebbe conseguenze per l'esercito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale: e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

All'art. 14 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito è sostituito il seguente:

« I giovani iscritti sulle liste di leva che intendano espatriare a scopo di lavoro ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli Istituti cattolici italiani all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualità di missionari cattolici per avere già compiuto gli studi medesimi, possono recarsi all'estero fino all'apertura della leva sulla propria classe.

« La concessione del passaporto agli iscritti di leva che si recano all'estero per altri scopi, sarà soggetta a restrizioni che saranno determinate dal regolamento.

« La concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento dell'espatriato all'epoca del suo concorso alla leva; perciò le autorità incaricate del rilascio di tale documento dovranno avvertire il titolare che laddove non si avvalga della facoltà di cui all'art. 70 per far constare una sua eventuale inabilità al servizio militare, sarà senz'altro, durante la leva sulla propria classe, arruolato nel Regio esercito.

« Non appena l'iscritto sia partito per l'estero, le autorità predette devono subito notificare al competente ufficio provinciale di leva le sue generalità e la località verso cui si è diretto ».

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 70 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito è sostituito il seguente:

« Gli iscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alle notificazioni di cui all'art. 14, o in base a loro richiesta, da farsi durante la leva sulla loro classe, alle Regie autorità diplomatiche e consolari nei modi e nei termini prescritti dal regolamento.

« Essi hanno però facoltà di farsi visitare a

proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia pel tramite del Ministero della guerra al Consiglio di leva o al Comando del distretto militare competente, secondo che si tratti di iscritti di leva o di individui già arruolati ».

(Approvato).

Art. 3.

Gli iscritti di leva nati e residenti all'estero o espatriati prima del 18° anno di età possono in tempo di pace chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o subendo la visita con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 70 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito; ed in tali casi saranno prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.

Quelli di essi che rimpatriano saranno prosciolti dalla nota di renitenza, eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presenteranno agli organi di leva entro trenta giorni dal loro rimpatrio.

In caso di mobilitazione sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel Regno con le modalità di cui sopra entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione, trascorso il quale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diverrà definitiva a tutti gli effetti di legge.

(Approvato).

Art. 4.

All'art. 112 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito è sostituito il seguente:

« I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva a senso dell'art. 70 e del precedente art. 3 sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

« In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile ».

(Approvato).

Art. 5.

All'art. 114 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito è sostituito il seguente:

« I militari che a senso dell'art. 112 sono dispensati dal presentarsi alle armi, possono ottenere dalle Regie autorità diplomatiche e consolari all'estero o dalle competenti autorità militari del Regno la facoltà di permanere in Patria, senza obbligo di prestare servizio militare, se comprovino o di dover compiere un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso; ovvero di dovervisi trattenere per ragioni di salute, di famiglia e di commercio, purchè la loro permanenza nel Regno, e salvo casi eccezionali, non superi rispettivamente i 12, i 6 o i 3 mesi secondo che provengano da paesi transoceanici, o del bacino mediterraneo od europei ».

(Approvato).

Art. 6.

I militari residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi ai termini dell'art. 112 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito possono essere ammessi ad assumere servizio nel Regio esercito, per compiervi una ferma speciale di 6 mesi.

(Approvato).

Art. 7.

I militari di cui all'articolo precedente, compiuta la ferma speciale di sei mesi, possono fruire oltre che delle concessioni di cui all'articolo 114 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, anche di un ulteriore permesso di permanenza nel Regno della durata non superiore ad un anno.

Trascorso tale periodo di tempo, qualora non facciano ritorno all'estero, sono tenuti a ripresentarsi alle armi per completare la ferma ordinaria di leva.

(Approvato).

Art. 8.

Possono essere ammessi ad assumere la ferma speciale di sei mesi prevista dall'art. 6 della presente legge i nati all'estero in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la

cittadinanza locale, i quali, trovandosi nel Regno, chiedano di compiere tale servizio prima della leva sulla propria classe e comprovino di dover poi fare subito ritorno nel paese di nascita.

Essi devono soddisfare alle condizioni all'uopo stabilite dall'art. 121 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e principalmente devono aver compiuto il 18° anno di età, devono essere non ammogliati nè vedovi con prole, avere l'attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati, ed avere il consenso del padre od in mancanza di esso, della madre, ovvero, in mancanza di entrambi, del tutore autorizzato dal consiglio di famiglia.

Coloro che, compiuto tale servizio, non riespatrino entro sei mesi dalla prestazione del servizio stesso, sono tenuti a completare la ferma di leva con le reclute della loro classe.

(Approvato).

Art. 9.

Con decreto del Ministero degli affari esteri sarà provveduto alla concessione di adeguate facilitazioni per i viaggi di rimpatrio e di riespatrino, nonchè alla istituzione di speciali distintivi onorifici, per coloro che abbiano compiuto nel Regio esercito la ferma speciale prevista dai precedenti articoli 6 ed 8 della presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

La permanenza di qualsiasi durata nei territori coloniali italiani dei militari residenti all'estero e dispensati dal presentarsi alle armi, può — per decisione del rispettivo Governo coloniale — non importare decadenza dalla dispensa stessa.

(Approvato).

Disposizione transitoria.

Art. 11.

I renitenti e i mancanti alla chiamata alle armi che non abbiano regolata in via ammini-

strativa la loro posizione a mente dell'art. 5 della legge 25 marzo 1926, n. 551, possono farlo con le modalità previste dal precedente art. 3 della presente legge, sempre che soddisfino alle condizioni di cui all'articolo stesso e non siano incorsi nelle dette inadempienze nel tempo della mobilitazione generale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti » (N. 1829).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1829).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La facoltà accordata al Governo con l'art. 2 (disposizioni preliminari) del Testo Unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già prorogata fino al 31 dicembre 1928 con l'art. 1 del Regio decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, è prorogata sino al 31 dicembre 1933.

(Approvato).

Art. 2.

Sono prorogati al 31 dicembre 1933:

a) il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, entro il quale può essere protratta con decreto del prefetto, di anno in anno, per ciascuno dei comuni per i quali ne sia riconosciuta la necessità, l'occupazione temporanea dei terreni occorsi per baraccamenti o per altre esigenze,

nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908;

b) i termini di cui agli articoli 118 e 120 del suddetto Testo Unico, già prorogati sino al 31 dicembre 1928 con l'art. 2, lettera c) del citato Regio decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, per l'esecuzione dei piani regolatori dei comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al Testo Unico medesimo, e per le espropriazioni per l'attuazione del piano regolatore di Messina;

c) il termine di cui all'art. 173 del predetto Testo Unico relativo alla procedura di espropriazione, già prorogato al 31 dicembre 1928 con l'art. 2, lettera d), del ricordato Regio decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494.

(Approvato).

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande di anticipazione dei contributi dello Stato per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908, 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920, è prorogato al 30 giugno 1929 per coloro che abbiano devoluto i propri diritti a mutuo all'Unione edilizia nazionale e che non abbiano definito i loro rapporti con l'Unione edilizia nazionale stessa al 30 giugno 1928.

È prorogato alla stessa data del 30 giugno 1929 il termine per la presentazione da parte dell'Unione edilizia nazionale in liquidazione (Ufficio autonomo di stralcio) delle domande per il riconoscimento di contributi comunque ad essa spettanti.

(Approvato).

Art. 4.

I devoluzionisti dell'Unione edilizia nazionale, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 della presente legge ed intendano ottenere dall'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione medesima, il rilascio della dichiarazione di rescissione dei contratti di devoluzione, dovranno far pervenire la relativa richiesta al predetto Ufficio entro il 30 marzo 1929, mediante biglietto postale raccomandato.

(Approvato).

Art. 5.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 14 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, possono essere iscritti negli elenchi degli aventi titolo all'assegnazione di case economiche e popolari nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 gli orfani di guerra che erano minorenni alla data di pubblicazione del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, sempre quando abbiano conservato domicilio e residenza nel comune ove era domiciliato il padre, e nè essi nè la madre siano proprietari di case od abbiano diritti a mutuo od a contributo dello Stato.

Agli effetti della presente disposizione si considerano come proprietari di case o come aventi titolo a mutuo od a contributo anche coloro che comunque li abbiano ceduti od alienati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Abbuono di imposte degli anni 1916 e 1917 nei comuni del distretto dell'ufficio delle imposte di Avezzano** » (N. 1771).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Abbuono di imposte degli anni 1916 e 1917 nei comuni del distretto dell'ufficio delle imposte di Avezzano** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

Nei comuni del distretto dell'Ufficio delle imposte di Avezzano è concesso l'esonero delle rate non riscosse delle imposte e delle sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati e della imposta di ricchezza mobile relativa agli anni 1916 e 1917.

Le quote di sovrimposta degli anni 1916 e 1917, quando siano vincolate a favore della

Cassa depositi e prestiti o della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite in parti uguali col carico dei relativi interessi, sui ruoli fondiari degli anni 1929 e 1930 e saranno pagate alle relative scadenze trimestrali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Agevolazioni per le bonifiche istriane** » (Numero 1846).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Agevolazioni per le bonifiche istriane** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

Quando, coordinatamente ad opere di bonifica, debbano eseguirsi nell'Istria opere di sistemazione montana e di pianura dei corsi d'acqua, le opere montane saranno a carico dello Stato e quelle di pianura per cinque sestimi a carico dello Stato e per un sesto a carico della provincia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario, fa l'appello nominale.

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla enumerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Amero D'Aste, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Bellini, Bergamasco, Berti, Bevione, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Callaini, Capotorto, Cassis, Catellani, Chersich, Chimienti, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Conci, Contarini, Corbino, Credaro, Crespi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, Del Pezzo, De Novellis, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Fabri, Fano, Federzoni, Ferrari, Ferraris Dante.

Garavetti, Garroni, Gavazzi, Ginori Conti, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio Guidi.

Imperiali, Indri.

Libertini, Lusignoli.

Malaspina, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mayer, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Petitti di Reto, Pitacco, Porro, Pullè.

Queirolo.

Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni.

Salandra, Salata, Sanjust di Teulada, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Segrè-Sartorio, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei,

Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Vicini, Vigliani.

Zappi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Approvazione del Trattato di neutralità, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica turca, il 30 maggio 1928, nonchè dell'annesso Protocollo (N. 1835):

Senatori votanti	131
Favorevoli	121
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione delle Convenzioni concernenti il « Rimpatrio dei marinai » ed il « Contratto di arruolamento dei marinai », adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua nona sessione, in Ginevra, rispettivamente alle date del 23 e del 24 giugno 1926 (N. 1825):

Senatori votanti	131
Favorevoli	116
Contrari	15

Il Senato approva.

Approvazione dei seguenti Atti firmati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 4 luglio 1928: 1° Trattato di commercio e di navigazione e relativo Protocollo finale; 2° Convenzione veterinaria e relativo Protocollo finale; 3° Protocollo concernente il regime delle importazioni e delle esportazioni in Italia (N. 1834):

Senatori votanti	131
Favorevoli	120
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano, firmato a Roma il 22 dicembre 1927, nonchè delle note scambiate alla stessa data fra il Plenipotenziario italiano ed il Plenipotenziario austriaco (N. 1836):

Senatori votanti 131

Favorevoli 119

Contrari 12

Il Senato approva.

Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie (N. 1839):

Senatori votanti 131

Favorevoli 117

Contrari 14

Il Senato approva.

Approvazione del contratto stipulato a rogito notar Pietro Vannisanti di Roma, il 5 maggio 1928, portante cessione in proprietà dal Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, per uso militare, del terreno detto della « Farnesina » e cessione in uso dallo stesso Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, anche per uso militare, del terreno sito alla « Flaminia » già adibito ad Ippodromo dei Parioli (N. 1830):

Senatori votanti 131

Favorevoli 116

Contrari 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Sicilia (N. 1430):

Senatori votanti 131

Favorevoli 116

Contrari 15

Il Senato approva.

Istituzione di Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica (N. 1843):

Senatori votanti 131

Favorevoli 121

Contrari 10

Il Senato approva.

Norme per la compilazione e l'adozione del Testo Unico di Stato per le singole classi elementari (N. 1844):

Senatori votanti 131

Favorevoli 116

Contrari 15

Il Senato approva.

Coordinamento di Istituti e Scuole, già alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale, con Istituti e Scuole dipendenti dal Ministero delle pubblica istruzione (Numero 1845):

Senatori votanti 131

Favorevoli 115

Contrari 16

Il Senato approva.

Riordinamento della mutualità scolastica (N. 1837):

Senatori votanti 131

Favorevoli 118

Contrari 13

Il Senato approva.

Obblighi di leva e di servizio degli iscritti che espatriano e dei residenti all'estero (Numero 1783):

Senatori votanti 131

Favorevoli 121

Contrari 10

Il Senato approva.

Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti (N. 1829):

Senatori votanti	131
Favorevoli	119
Contrari	12

Il Senato approva.

Abbuono di imposte degli anni 1916 e 1917 nei comuni del distretto dell'ufficio delle imposte di Avezzano (N. 1771):

Senatori Votanti	131
Favorevoli	121
Contrari	10

Il Senato approva.

Agevolazioni per le bonifiche istriane (N. 1846):

Senatori votanti	131
Favorevoli	123
Contrari	8

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Temporanea deroga, in favore degli ufficiali della Regia Aeronautica i quali si trovino in determinate condizioni, alle disposizioni previste nell'articolo 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, che detta norme sulla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (Numero 1788).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Temporanea deroga, in favore degli ufficiali della Regia aeronautica i quali si trovino in determinate condizioni, alle disposizioni previste nell'articolo 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, che detta norme sulla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

A temporanea deroga del disposto dell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, gli ufficiali della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nel caso che abbiano già contratti comprovati impegni matrimoniali con determinate persone, prima del loro passaggio nei ruoli effettivi, possono, anche se se non possiedono le rendite prescritte dall'articolo 1 della sopraddetta legge, e non abbiano compiuto il 30° anno di età pur avendo superato il 25°, ottenere il Regio assenso al matrimonio, inoltrando documentata domanda entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Giurisdizione civile dei comandanti di porto » (N. 1849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Giurisdizione civile dei comandanti di porto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 1849).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli ufficiali di porto comandanti di compartimento o di circondario marittimo decidono, nei limiti del rispettivo circondario, le controversie che non eccedano il valore di lire cinquemila, riguardanti:

a) i danni dipendenti da urto di navi o di galleggianti, nell'interno dei porti e nelle acque territoriali;

b) i danni cagionati da navi e da galleggianti nell'ancorarsi od ormeggiarsi e nella ese-

cuzione di qualsiasi altra manovra nei porti e in altri luoghi di ancoraggio;

c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;

d) i danni cagionati da navi o da galleggianti nei porti e nelle acque territoriali alle reti e agli attrezzi da pesca;

e) le indennità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a navi o a galleggianti pericolanti o naufragati o per il ricupero degli avanzi di essi;

f) le retribuzioni dovute ai piloti pratici, barcaioli, zavorrai, palombari e ormeggiatori, alle imprese di rimorchio, stivaggio e distivaggio, di fornitura d'acqua per uso di bordo, di riparazione o di manutenzione di navi o di galleggianti; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco e sbarco delle merci e delle persone o comunque in uso o servizio di navi o di galleggianti;

g) i salari, gli utili e le remunerazioni, le indennità di vitto, le spese di cura e di ritorno al porto di arruolamento, il risarcimento di danni causati da infrazioni alle norme legislative o contrattuali riguardanti i diritti e le obbligazioni che derivano dall'arruolamento, quando si tratti di controversie fra gli armatori da una parte e le persone dell'equipaggio o loro aventi causa dall'altra.

Le disposizioni del presente articolo comprese sotto le lettere a), b), d) ed f), sono applicabili anche alle navi addette a un servizio pubblico e alle navi da guerra dello Stato.

Per le controversie sulle materie menzionate nelle lettere a), c) ed e) le azioni possono essere proposte davanti all'autorità marittima del luogo dell'avvenimento o di quello del primo approdo.

(Approvato).

Art. 2.

I comandanti di compartimento marittimo possono delegare l'esercizio delle funzioni giurisdizionali a un ufficiale dipendente di grado non inferiore a quello di capitano di porto.

(Approvato).

Art. 3.

Quando in uno stesso giudizio siano proposte istanze da o contro più persone, per determinare la competenza per valore si ha riguardo unicamente alla somma reclamata da e contro ciascuna di dette persone; ma se alcuna delle somme reclamate supera le lire cinquemila e l'oggetto della controversia è inscindibile, tutte le istanze devono essere portate alla cognizione del magistrato ordinario.

(Approvato).

Art. 4.

Qualora nel contratto di arruolamento o altrimenti, sia stato convenuto che una parte dei salari debba essere corrisposta alla famiglia dell'arruolato, i comandanti di porto sono competenti a decidere le relative controversie fra gli aventi diritto a tali assegni e i capitani o gli armatori.

(Approvato).

Art. 5.

Il minore degli anni 18, che sia stato autorizzato a contrarre arruolamento, può stare in giudizio nelle controversie indicate nell'art. 1.

È però sempre in facoltà di chi esercita sul medesimo la patria potestà o la tutela di intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore se questi non faccia valere le sue ragioni. Il comandante del porto può, occorrendo, nominare un curatore al minore.

(Approvato).

Art. 6.

I comandanti di porto decidono senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, qualunque debitamente chiamata.

I comandanti di porto formano per ogni controversia un processo verbale e pronunciano la decisione motivata, che ha forza esecutiva.

Per i giudizi sopradetti relativi alle controversie di cui al comma g) dell'art. 1 sono applicabili le disposizioni contenute all'art. 4 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, nonché le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 6 del detto Regio decreto.

Relativamente all'obbligatorietà della denun-

cia alle associazioni legalmente costituite prevista dall'art. 4 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, nei casi urgenti, chi intenda promuovere il giudizio basta che dimostri al comandante del porto di avere fatta la denuncia alla propria associazione sindacale, senza che sia necessario attendere alcuna comunicazione da parte dell'associazione stessa o il decorso del termine di 15 giorni per dare corso al giudizio.

Sono appellabili soltanto le decisioni sulle controversie che eccedono il valore di lire duemila.

L'appello deve essere prodotto al tribunale nel termine di quindici giorni dalla pronuncia della decisione, se la parte è stata presente, o dalla notifica, se assente.

Le decisioni dei comandanti di porto anche se appellabili sono sempre provvisoriamente esecutive.

Resta salva la competenza della magistratura del lavoro nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 3 aprile 1926, n. 563. L'appello alla magistratura del lavoro è proposto secondo le norme degli articoli 74 e seguenti del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130.

Prima di pronunciare la decisione i comandanti di porto, anche nelle controversie per valore non eccedente le lire duemila, devono tentare un amichevole accordo tra le parti, secondo la procedura di cui all'articolo seguente. Dell'adempimento di tale obbligo, in caso di non riuscita conciliazione, si deve far constare nella decisione.

(Approvato).

Art. 7.

Nelle controversie prevedute nell'art. 1º, anche quando si tratti di valore eccedente le lire cinquemila, il comandante di porto deve adoperarsi per un amichevole componimento, quando ne sia richiesto da una delle parti.

Non riuscendo l'accordo, il comandante stende processo verbale della vertenza allegando ad esso gli atti relativi agli accertamenti di fatto che avesse stimato opportuno di compiere. Copia del verbale e degli allegati è rilasciata a richiesta delle parti.

Il verbale dell'avvenuta conciliazione è sottoscritto dalle parti oltre che dal comandante e da chi ha funzionato da cancelliere, e costi-

tuisce titolo esecutivo. Il comandante di porto deve, a richiesta dell'interessato, rilasciarne copia.

(Approvato).

Art. 8.

Resta ferma la competenza speciale stabilita dalle leggi sul Consorzio autonomo del porto di Genova e sulla disciplina del lavoro nei porti del Regno.

(Approvato).

Art. 9.

I conflitti fra l'autorità marittima e quella giudiziaria sono deferiti alla cognizione della Corte d'Appello nella cui giurisdizione si trova l'autorità giudiziaria.

I conflitti fra comandanti di porto e fra questi e le autorità rivestite della competenza di cui all'articolo precedente sono risolti dal ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 10.

Nei giudizi preveduti dalla presente legge si applicano i diritti e le tasse di qualsiasi genere stabiliti per i giudizi innanzi al pretore.

I procedimenti nelle controversie individuali della gente di mare di cui alla lettera g) dell'art. 1 e in quelle di cui all'art. 4, in quanto il valore delle controversie stesse non ecceda le lire mille, sono esenti da qualsiasi diritto o tassa; ai procedimenti relativi alle medesime controversie, ma di valore eccedente le lire mille, si applicano le facilitazioni di cui agli articoli 18 e 19 del Regio decreto 25 febbraio 1928, n. 471.

(Approvato).

Art. 11.

Le controversie relative alle materie indicate nell'art. 1 pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono decise dalla autorità che ne è investita in base alle leggi vigenti prima della data stessa.

(Approvato).

Art. 12.

Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 14, 15, 16 e 126 del codice della marina mercantile, l'art. 1, paragrafo 2, dell'editto politico di navigazione mercantile del 25 aprile 1774 di Maria Teresa, i paragrafi 61 e 62 della legge 20 novembre 1852 B. L. I. n. 251 e il paragrafo 49, comma 6 (per quanto si riferisce alle controversie nascenti dal rapporto di servizio dell'equipaggio), il comma 7 della legge 1º agosto 1895 B. L. I. n. 111, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

La presente legge entrerà in vigore al sessantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Legge organica sul Monopolio dei sali e tabacchi » (Numero 1831).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Legge organica sul Monopolio dei sali e tabacchi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 1831*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

PARTE PRIMA

MONOPOLIO DEL SALE

TITOLO I.

ESTENSIONE DEL MONOPOLIO.

Art. 1.

Oggetto del monopolio.

La estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, dalle miniere, la produ-

zione di esso in qualunque altro modo, la raccolta, la importazione e la vendita del sale nel territorio del Regno soggetto a monopolio sono riservate allo Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Definizione del sale agli effetti fiscali.

Agli effetti delle leggi sui monopoli come di quelle doganali, è considerata come sale ogni miscela di sali solubili, nella quale il cloro sia in proporzioni maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.

Ai soli effetti della importazione i prodotti che contengono cloruro di sodio in quantità superiore al 25 per cento sono assimilati al sale.

(Approvato).

Art. 3.

Territorio soggetto al monopolio del sale.

Tutto il territorio del Regno è soggetto al monopolio del sale, fatta eccezione della Sicilia, Sardegna ed isole minori ad esse adiacenti, della provincia di Zara e dei comuni di Livigno e di Campione d'Intelvi.

(Approvato).

TITOLO II.

DEROGHE AL MONOPOLIO DI PRODUZIONE.

Art. 4.

Estrazione e fabbricazione dei sali da parte di privati.

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato può autorizzare la estrazione del sale dai giacimenti o dall'acqua di sorgenti, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per industrie alle quali il sale è ceduto in esenzione da imposta.

Può anche essere autorizzata la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio del Regno soggetto a monopolio, purchè la vendita ne sia riservata esclusivamente all'Amministrazione dei Monopoli di Stato, alle condizioni da essa stabilite volta per volta.

La coltivazione dei fondi saliferi affidata a privati nel territorio del Regno soggetto al monopolio deve essere esercitata secondo le norme speciali emanate dalla Direzione Generale dei Monopoli.

(Approvato).

Art. 5.

Estrazione del sale a scopi terapeutici.

L'Amministrazione può autorizzare la estrazione, dalle acque minerali e dalle sorgenti saline, del sale e delle miscele saline contenenti cloruro di sodio, da impiegarsi o vendersi, esclusivamente, a scopo igienico e curativo.

L'autorizzazione non sarà mai data a chi non provi di avere nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline apposito stabilimento chiuso, che sia ritenuto dall'Amministrazione adatto al permanente esercizio di una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza.

Su questi sali o miscele sarà dovuto dai produttori per tutto il cloruro sodico che contengono un diritto di monopolio pari al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico del sale industriale.

L'Amministrazione potrà sempre disporre che detti sali o miscele saline siano sofisticati col trattamento che riterrà opportuno e che sarà determinato da essa sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

(Approvato).

Art. 6.

Preparazione di sale speciale per l'esportazione.

L'Amministrazione può autorizzare la preparazione, per l'esportazione all'estero, di sali speciali da tavola, con sale che sarà ceduto dall'Amministrazione stessa a prezzo speciale.

(Approvato).

Art. 7.

Produzione del cloruro di sodio chimicamente puro.

La produzione e la vendita del cloruro di sodio chimicamente puro sono consentite a condizione che esso sia esclusivamente desti-

nato a scopi scientifici o terapeutici e fabbricato esclusivamente con l'impiego di sale raffinato a tal fine ceduto dall'Amministrazione.

(Approvato).

TITOLO III.

DEROGHE AL DIVIETO DI IMPORTAZIONE.

Art. 8.

Introduzione di sale per le industrie.

Gli esercenti le industrie, alle quali è concesso il sale in esenzione da imposta, possono introdurlo direttamente dalla Sicilia e dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti e dalle Colonie italiane, limitatamente alle quantità occorrenti per le rispettive industrie ed osservate le disposizioni di cui al successivo art. 45.

(Approvato).

Art. 9.

Cautele per l'introduzione del sale di cui al precedente articolo.

Il sale direttamente importato dagli esercenti le industrie di cui all'articolo precedente deve essere a spese di questi sofisticato, con l'osservanza delle prescrizioni dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Tale sofisticazione può essere effettuata sia nei luoghi di produzione, sia negli stabilimenti nei quali il sale deve essere impiegato.

L'Amministrazione può consentire, alle condizioni e norme da essa stabilite, che si prescindano dalla sofisticazione per il sale destinato agli stabilimenti industriali, i quali offrano tutte le garanzie per l'esercizio di una efficace vigilanza.

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato, in relazione alle vigenti leggi doganali ed alla presente legge, stabilirà le norme alle quali vanno subordinati l'importazione ed il trasporto del sale nel continente.

(Approvato).

Art. 10.

Introduzione di sale per stabilimenti industriali della zona franca di Napoli e dei porti franchi.

Gli stabilimenti industriali nei porti franchi e quelli eretti a regime di deposito franco, nella zona aperta del comune di Napoli, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 8 luglio 1904 n. 351, possono introdurre direttamente dalle isole non soggette a monopolio e dalle Colonie italiane, il sale occorrente all'esercizio della loro industria, con esonero dal pagamento di diritto di monopolio.

(Approvato).

Art. 11.

Importazione per uso personale.

L'Amministrazione può autorizzare la importazione per esclusivo uso personale, dall'estero, dalle isole non soggette a monopolio e dalle Colonie italiane, di sali speciali da tavola, nella quantità non eccedente 5 chilogrammi, col pagamento del diritto di monopolio nella misura del 150 per cento del prezzo per il sale superiore da tavola fissato nella tariffa per la vendita al pubblico.

(Approvato).

Art. 12.

Importazione di sale estratto da acque minerali e da sorgenti per uso igienico e curativo.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo può essere data senza limitazione di quantità per il sale estratto per uso igienico e curativo da acque minerali e da sorgenti. Sull'intera quantità di cloruro di sodio contenuto in detti sali è dovuto un diritto di monopolio nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale comune.

(Approvato).

Art. 13.

Importazione di tipi speciali di sale alimentare.

L'Amministrazione può autorizzare la importazione dall'estero di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio del Regno soggetto a monopolio a condizione che

la vendita sia fatta esclusivamente per mezzo dell'Amministrazione medesima, alle condizioni da essa stabilite volta per volta.

(Approvato).

Art. 14.

Importazione di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale.

Può essere autorizzata l'importazione dall'estero di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale purchè non siano destinati a scopo alimentare o curativo.

Sul cloruro sodico contenuto nei detti prodotti è dovuto il diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale industriale dalla tariffa per la vendita al pubblico.

(Approvato).

Art. 15.

Importazione di carbonato di sodio.

È permessa l'importazione senza pagamento del diritto di monopolio della soda con la classificazione di carbonato di sodio, anche quando il detto prodotto contenga più di 25, ma non più di 50 per cento di cloruro di sodio.

(Approvato).

Art. 16.

Importazione degli estratti di carne, dei brodi condensati salati e delle minestre preparate.

Gli estratti di carne, i brodi condensati salati e le minestre salate sono ammessi all'importazione in esenzione di diritto di monopolio anche quando contengano più di 25, ma non più di 50 per cento di cloruro di sodio.

Nel caso in cui il cloruro di sodio contenuto nei prodotti ecceda il limite del 50 per cento, è dovuto sulla intera quantità di esso il diritto di monopolio in misura uguale al prezzo fissato per il sale comune dalla tariffa per la vendita al pubblico.

(Approvato).

Art. 17.

Importazione del presame.

È permessa l'importazione del presame contenente anche più di 25 per cento di cloruro di sodio. In tal caso però sulla intera quantità di cloruro di sodio che vi è contenuto, è dovuto un diritto di monopolio nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.

(Approvato).

Art. 18.

Importazione del cloruro di sodio puro.

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato può autorizzare la importazione del cloruro di sodio puro destinato, per uso scientifico, ai laboratori chimici di pubblici Istituti delle provincie del Regno soggette a monopolio col pagamento di un diritto di monopolio nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.

(Approvato).

Art. 19.

Importazione dei sali potassici di Stassfurt.

È permessa la importazione in esenzione da diritto di monopolio, dei sali potassici di Stassfurt, conosciuti sotto il nome di cainite, carnallite e silvina, anche se contengano oltre il 25 per cento, ma non più del 50 per cento di cloruro di sodio, a condizione che siano destinati, per solo uso di concimazione agricola, agli Istituti agrari che saranno designati dal Ministero delle finanze.

(Approvato).

Art. 20.

Importazione dei colori.

È permessa la importazione dei colori di qualsiasi sorta anche se contengano più di 25, ma non più di 50 per cento di cloruro di sodio. I colori organici sintetici possono essere importati anche se contengano più di 50 per cento di cloruro di sodio.

Sulle quantità di cloruro di sodio eccedenti il 25 per cento è tuttavia dovuto sempre il diritto di monopolio nella misura uguale al prezzo per la vendita al pubblico del sale industriale.

(Approvato).

TITOLO IV.

DELLA VENDITA.

Art. 21.

Prezzo dei sali.

I prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili e quelli di cessione dei sali destinati ad uso dell'agricoltura, della pastorizia, del-

l'industria e delle arti sono stabiliti nella tariffa contenuta nella tabella A) allegata alla presente legge, e potranno essere variati con decreto Reale, su proposta del ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il prezzo del sale concesso alle industrie in esenzione da imposta è fissato con decreto ministeriale.

Le norme per la vendita dei sali a prezzo speciale sono pure stabilite con decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 22.

Determinazione del prezzo dei nuovi tipi di sale e dei sali commestibili in nuovi speciali condizionamenti.

I prezzi relativi ai nuovi tipi di sale, che vengano introdotti dall'Amministrazione, ed ai sali commestibili che essa mettesse in vendita in nuovi condizionamenti speciali, saranno stabiliti con Decreto Reale, su proposta del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

(Approvato).

Art. 23.

Sale in esenzione da imposta.

Non è soggetto ad imposta il sale comune destinato alla preparazione dei concimi per l'agricoltura ed alle industrie:

1° della produzione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato) e del cloruro di ammonio;

2° della riduzione dei minerali e della lavorazione del ferro e dell'acciaio;

3° dei colori e delle materie intermedie necessarie alla loro produzione;

4° della depurazione dell'acqua con la permutite, o con sostanze analoghe per comportamento e funzione.

(Approvato).

Art. 24.

Estensione delle categorie d'industria ammesse alla cessione del sale in esenzione da imposta.

Con Decreto Reale, su proposta del Ministro delle Finanze, sentito il Ministro per l'Economia Nazionale, il trattamento di cui all'arti-

colo precedente può essere esteso ad altre industrie che, per natura o per importanza economica, siano assimilabili a quelle indicate nel detto articolo o che abbiano speciale importanza per l'economia del paese.

(Approvato).

Art. 25.

Sale ceduto a prezzi speciali.

Il sale è ceduto a prezzo speciale alle industrie specificate nella tabella A, allegata alla presente legge.

Con Decreto Reale, su proposta del Ministro delle Finanze, sentito il Ministro per l'Economia Nazionale, potrà tale trattamento essere esteso ad altre industrie, per le quali l'impiego del sale abbia una particolare importanza.

(Approvato).

Art. 26.

Sale per esperimenti industriali.

Il sale occorrente per importanti esperimenti di nuove industrie o di nuovi processi industriali può essere concesso dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato in esenzione da imposta od a prezzo speciale.

(Approvato).

Art. 27.

Restituzione d'imposta alla esportazione delle carni salate, del burro salato e dei formaggi.

Per le carni salate, il burro salato ed i formaggi che si esportano all'estero e non provengano dal territorio del Regno escluso dal monopolio è concessa la restituzione dell'imposta sul sale nella misura indicata nella tabella B) allegata alla presente legge.

Non si fa luogo alla restituzione per le quantità inferiori a 50 chilogrammi e per le provviste di bordo.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle Finanze, sentito il Ministro per l'Economia Nazionale, la restituzione dell'imposta potrà essere accordata alla esportazione di altri prodotti non considerati nella tabella B di cui sopra.

(Approvato).

Art. 28.

Restituzione del diritto di monopolio alla esportazione dei sali e delle miscele saline ad uso igienico e curativo.

Sul cloruro sodico contenuto nei sali e nelle miscele saline estratti dalle acque minerali a scopo igienico e curativo, che siano esportati all'estero, è concessa la restituzione del diritto di monopolio pagato a norma dell'art. 5.

(Approvato).

TITOLO V.

TUTELA PREVENTIVA DEL MONOPOLIO.

Art. 29.

Zona di vigilanza doganale e zona di vigilanza intorno alle saline.

Oltre la zona di vigilanza, di cui all'art. 66 della legge doganale, ne è costituita una speciale intorno a tutte le saline del continente per la estensione di dieci chilometri, a partire dal limite di esse.

(Approvato).

Art. 30.

Detenzione, deposito e trasporto dei sali entro la zona doganale e la zona di vigilanza.

I sali che vengono detenuti, depositati o trasportati entro le zone di cui al precedente art. 29 in quantità eccedente i cinque chilogrammi sono vincolati a bolletta di legittimazione.

Allo stesso vincolo sono soggetti i sali detenuti, depositati o trasportati in quantità maggiore di 50 chilogrammi fuori delle zone suddette.

(Approvato).

Art. 31.

Introduzione dei sali nei depositi franchi e nei porti franchi.

È vietato introdurre sali nei depositi franchi. La introduzione ed il deposito del sale nei porti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilirsi con Regio Decreto,

su proposta del Ministro delle Finanze di concerto con quelli delle Comunicazioni, dei Lavori Pubblici e dell'Economia Nazionale.

(Approvato).

Art. 32.

Deposito dei sali nelle zone di vigilanza della Sicilia

Nelle zone di vigilanza stabilite, in conformità della legge doganale, lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, è vietato tenere depositi di sale.

Sono esclusi dal divieto:

1° i depositi delle saline in regolare coltivazione;

2° l'abitato principale delle città, la cui popolazione agglomerata arriva ai diecimila abitanti.

Il deposito del sale può tuttavia essere autorizzato dall'Amministrazione anche nel territorio comunale oltre il perimetro delle città indicate e negli altri comuni delle dette provincie.

Le quantità di sale che si tengono dai mercanti al minuto non sono considerate come deposito quando non superino la quantità ragguagliata alla media del consumo locale di un semestre.

(Approvato).

Art. 33.

Rilascio della bolletta di legittimazione.

La bolletta di legittimazione prescritta dal precedente art. 30 non può essere rilasciata a chi non comprovi di avere acquistati sali dagli organi autorizzati alla vendita.

(Approvato).

Art. 34.

Validità delle bollette di legittimazione.

La bolletta di legittimazione per il trasporto è esclusivamente valida perchè si raggiunga il luogo di destinazione nel tempo e per la via che vi sono indicati.

La validità delle bollette di legittimazione

per la detenzione ed il deposito non può eccedere la durata di quattro mesi.

(Approvato).

Art. 35.

Transito dei sali. Divieto del trasporto di sale dai luoghi non soggetti a monopolio in quelli che vi sono soggetti.

Il transito dei sali, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, è permesso alle condizioni e con le cautele stabilite col regolamento.

I sali non possono essere trasportati dal territorio del Regno non soggetto a monopolio in altri luoghi soggetti al monopolio senza autorizzazione dell'Amministrazione.

(Approvato).

Art. 36.

Cabotaggio nelle isole di Sicilia e di Sardegna.

Il trasporto dei sali in cabotaggio nelle isole di Sicilia e di Sardegna è soggetto alla bolletta di cauzione secondo le leggi doganali.

(Approvato).

Art. 37.

Approdo delle navi.

Le navi che abbiano tutto il loro carico o una parte di esso di sale non possono, tranne nei porti indicati nel regolamento, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione con la spiaggia, eccetto il caso di forza maggiore.

Non è considerata parte del carico la provvista di bordo.

(Approvato).

Art. 38.

Scaricamento, caricamento ed ancoraggio e partenza delle navi.

Lo scaricamento, il caricamento, l'ancoraggio, l'entrata e la uscita delle navi con carico totale o parziale di sale sono soggetti alle disposizioni della legge doganale, tranne per quanto riguarda la presentazione del manifesto, la quale deve avvenire entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti ove è permesso lo sbarco, ed entro

quattro ore nei casi di approdo, per forza maggiore nei porti dove non è permesso lo sbarco.
(Approvato).

Art. 39.

Provviste di bordo delle navi ancorate.

Il sale costituente la provvista di bordo delle navi ancorate deve essere posto sotto suggello e chiuso in un luogo sicuro delle navi o depositato nei magazzini della dogana per essere verificato il giorno della partenza.

(Approvato).

Art. 40.

Trasporti marittimi di sale per conto dell'Amministrazione.

Prima dell'inizio del carico di una nave che debba trasportare sale per conto dell'Amministrazione, a cura degli agenti di finanza deve essere accertato che le stive siano in condizione di essere efficientemente chiuse dopo la esecuzione del carico.

A carico ultimato, con altra visita, sarà accertata la chiusura dei boccaporti e di tutti gli accessi alle stive nelle quali è stato caricato il sale. Tutte le dette chiusure debbono essere suggellate o piombate e la integrità di esse dovrà essere controllata all'arrivo.

Con apposito verbale redatto in contraddittorio col capitano della nave e da allegare al manifesto di carico, verranno descritte le caratteristiche dei piombi o suggelli e saran fatte risultare tutte le formalità compiute alla partenza della nave.

(Approvato).

Art. 41.

Attingimento di acqua da sorgenti e polle salse ed asportazione di sabbie marine, terre salifere ed acqua del mare.

È vietato, senza autorizzazione dell'Amministrazione, di attingere acqua dalle sorgenti e polle salse, e di asportare sabbie marine o terre salifere.

È vietata l'asportazione dell'acqua del mare, quando possa ledere interessi del monopolio; negli altri casi l'asportazione è permessa con l'osservanza delle disposizioni del regolamento.
(Approvato).

Art. 42.

Divieto di cessione dei sali concessi in esenzione da imposta od a prezzo speciale.

I sali concessi in esenzione da imposta od a prezzo speciale non possono, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, cedersi nè adoperarsi per uso diverso da quello per il quale fu fatta la concessione.
(Approvato).

Art. 43.

Trasporto del sale dalla Sicilia e dalla Sardegna.

Quando il trasporto marittimo dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna e dalle minori isole adiacenti, tanto per la introduzione nel Regno nei casi previsti dalla presente legge, quanto per la esportazione, avvenga con navi di una portata minore di 50 tonnellate, deve essere data cauzione, per il sale da trasportare, nella misura uguale al prezzo di vendita al pubblico.

Lo scarico della bolletta di cauzione avverrà in conformità delle leggi doganali e, quando si tratti di esportazione, previo certificato dell'Autorità consolare del porto della destinazione dichiarata, attestante l'avvenuto sbarco.

(Approvato).

Art. 44.

Licenza di vendita del sale al pubblico e condizioni nelle quali il sale deve essere venduto.

È proibito vendere sale al pubblico senza licenza dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato ed acquistarne presso chi non sia autorizzato alla vendita.

Il sale deve essere venduto nelle condizioni nelle quali esce dagli stabilimenti e dai magazzini del Monopolio senza alterazione e senza mescolanza di qualità.

(Approvato).

Art. 45.

Prescrizioni da osservarsi nelle autorizzazioni, concessioni, deroghe ed eccezioni alle norme generali sul monopolio.

In tutti i casi nei quali la legge permetta o l'Amministrazione autorizzi deroghe ai generali divieti, od eccezioni al trattamento generale,

ovvero siano consentite speciali concessioni, oltre alle norme e disposizioni della legge e del regolamento, spetta sempre all'Amministrazione di prescrivere, in via generale e per i casi particolari, discipline, cautele, vincoli o formalità, obbligatorie perchè si possa esplicare l'attività autorizzata o permessa o si possa godere della speciale eccezione o concessione.
(Approvato).

Art. 46.

Spese di vigilanza.

In tutti i casi nei quali l'Amministrazione creda conveniente compiere accertamenti od eseguire servizio speciale di vigilanza anche permanente sulle operazioni o lavorazioni nelle quali si impieghi sale concesso in esenzione di imposta o di diritto di monopolio od a prezzo speciale o di cui sia stata consentita la introduzione od importazione diretta, ovvero su tutte le altre attività od operazioni comunque autorizzate o permesse a norma della legge e del regolamento, la spesa relativa è a totale carico degli industriali che godano dell'autorizzazione, concessione o permesso.

(Approvato).

PARTE SECONDA.

MONOPOLIO DEL TABACCO

TITOLO I.

ESTENSIONE DEL MONOPOLIO.

Art. 47.

Oggetto del monopolio.

La fabbricazione, preparazione, importazione e vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del tabacco sono riservate allo Stato.

La produzione, fabbricazione, preparazione, importazione e vendita dei succedanei del tabacco sono vietate.

La coltivazione dei tabacchi può essere consentita nei casi previsti dalla presente legge.

La importazione dei tabacchi per conto dello Stato è esente da dazio di confine.

(Approvato).

Art. 48.

Definizione del tabacco agli effetti fiscali.

Agli effetti delle leggi doganali e di quelle sui monopoli è considerato come tabacco il prodotto di qualsiasi pianta classificata botanicamente nel genere « nicotiana ».

Si considerano come succedanei del tabacco tutte le sostanze preparate atte a surrogare il tabacco da fumo o da fiuto.

(Approvato).

Art. 49.

Territorio soggetto a monopolio.

Tutto il territorio del Regno è soggetto al monopolio del tabacco fatta eccezione della provincia di Zara e dei comuni di Livigno e Campione d'Intelvi.

(Approvato).

Art. 50.

Limiti alla libertà di fabbricazione dei tabacchi nei territori non soggetti a monopolio.

Nei territori non soggetti a monopolio, la fabbricazione dei tabacchi lavorati è subordinata al rilascio, da parte della Direzione Generale dei Monopoli di Stato, di speciale licenza, che può essere in qualunque momento revocata.

Contro il provvedimento di revoca emesso dal Direttore Generale dei monopoli è ammesso ricorso al Ministro delle Finanze che provvede definitivamente.

Gli ispettori e gli altri funzionari incaricati della predetta Direzione Generale nonchè gli ufficiali ed agenti della Regia Guardia di Finanza possono sempre accedere negli stabilimenti, depositi e magazzini e verificare la merce in corso di lavorazione ed i prodotti finiti.

(Approvato).

Art. 51.

Divieto della fabbricazione di tabacchi similari a quelli del monopolio nella provincia di Zara.

Nella provincia di Zara è in ogni caso vietata la fabbricazione di tabacchi lavorati, che per la denominazione o per le caratteristiche estrinseche od intrinseche, siano da considerarsi,

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1928

a giudizio della Direzione Generale dei Monopoli di Stato, similari a quelli di produzione del monopolio italiano.

Contro il divieto è ammesso ricorso al Ministero delle Finanze che provvede definitivamente.

(Approvato).

Art. 52.

Coltivazione del tabacco.

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato può:

1° eseguire direttamente, in qualunque parte del Regno, la coltura del tabacco;

2° concedere, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, la coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle Manifatture dello Stato, o per l'esportazione.

La coltivazione è disciplinata con apposito regolamento approvato con Decreto Reale, su proposta del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

(Approvato).

TITOLO II.

DEROGHE AL DIVIETO DI FABBRICAZIONE.

Art. 53.

Preparazione dei prodotti derivati del tabacco.

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato potrà, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 46 della presente legge, autorizzare la preparazione dei prodotti derivati del tabacco.

(Approvato).

TITOLO III.

DEROGHE AL DIVIETO DI IMPORTAZIONE.

Art. 54.

Provviste personali.

È consentita, in deroga al divieto di cui al precedente art. 47, e previo pagamento del diritto di monopolio, la importazione dei tabacchi lavorati, semprechè servano al consumo

personale dell'importatore, fino a 4 chilogrammi nelle dogane di primo ordine ed in quelle di secondo ordine, prima classe, fino a 2 chilogrammi nelle altre dogane.

Per la importazione di quantità superiore ai 4 chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione.

Approvato).

Art. 55.

Importazione dell'Haschish.

Può essere autorizzata l'importazione dell'Haschish per uso medicinale con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Ministro delle Finanze.

(Approvato).

TITOLO IV.

DELLA VENDITA.

Art. 56.

Prezzi di vendita.

I prezzi di vendita al pubblico delle diverse specie e qualità di tabacchi lavorati nazionali sono stabiliti dalla tariffa contenuta nella tabella C) allegata alla presente legge e possono essere variati con Decreto Reale, su proposta del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

I prezzi massimi di vendita al pubblico dei tabacchi esteri sono fissati con Decreto Reale; entro il limite massimo il prezzo delle singole specie e qualità è stabilito con Decreto Ministeriale.

I prezzi dei prodotti derivati del tabacco sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato può consentire che, negli alberghi, ristoratori, stabilimenti balneari e negli altri luoghi di pubblico ritrovo, i quali siano classificati di lusso, nei vagoni ristoranti e nei grandi magazzini, al prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi, dei quali vi sia autorizzato lo smercio, venga aggiunto un sopraprezzo da determinarsi, caso per caso, dall'Amministrazione stessa.

(Approvato).

Art. 57.

Soppressione od istituzione di qualità e specie di tabacchi e determinazione dei prezzi relativi.

Le qualità e specie dei tabacchi possono essere stabilite o soppresse con Decreto Reale, su proposta del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

I prezzi delle nuove qualità, e specie sono fissati col decreto che le stabilisce.

(Approvato).

TITOLO V.

TUTELA PREVENTIVA DEL MONOPOLIO.

Art. 58.

Divieto della seminazione e coltivazione del tabacco e della costruzione e detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione di essa.

Sono vietate, senza licenza dell'Amministrazione, la seminazione, la coltivazione ed il trapiantamento del tabacco.

È vietato di costruire e detenere meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

(Approvato).

Art. 59.

Introduzione di tabacchi nei depositi franchi e nei porti franchi.

È vietato introdurre tabacco nei depositi franchi.

La introduzione ed il deposito dei tabacchi nei porti franchi sono ammessi con l'osservanza di particolari norme da stabilirsi con Decreto Reale, su proposta del Ministro delle Finanze di concerto con quelli delle Comunicazioni, dei Lavori Pubblici e della Economia Nazionale.

Nei porti franchi è vietata qualsiasi lavorazione o manipolazione dei tabacchi all'infuori della cernita e del condizionamento in colli dei tabacchi in foglia, le quali operazioni debbono peraltro essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

(Approvato).

Art. 60.

Detenzione, deposito e trasporto dei tabacchi nazionali.

I tabacchi nazionali e quelli di provenienza estera posti in vendita dal Monopolio che siano detenuti, depositati o trasportati in quantità superiore a 2 chilogrammi nelle zone di vigilanza stabilite dalla legge doganale, sono vincolati a bolletta di legittimazione.

Allo stesso vincolo sono soggetti i tabacchi medesimi che siano detenuti depositati o trasportati in quantità superiore a 10 chilogrammi al di qua delle zone di vigilanza predette.

(Approvato).

Art. 61.

Detenzione, deposito e trasporto di tabacchi lavorati esteri.

I tabacchi importati dall'estero in conformità dell'art. 54 sono soggetti, per la detenzione, il deposito, il trasporto, a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento del diritto di monopolio.

La bolletta è valida:

1° per un mese dalla data per i tabacchi introdotti in quantità non maggiore di 5 etto-

grammi;

2° per sei mesi dalla data per i tabacchi introdotti in quantità maggiore.

(Approvato).

Art. 62.

Rilascio della bolletta di legittimazione.

La bolletta di legittimazione prescritta dal precedente art. 60 non può essere rilasciata a chi non comprovi di avere acquistato i tabacchi dagli organi autorizzati alla vendita.

(Approvato).

Art. 63.

Validità della bolletta di legittimazione.

La bolletta di legittimazione per il trasporto è esclusivamente valida perchè si raggiunga il luogo di destinazione nel tempo e per la via che vi sono indicati.

Il termine di validità della bolletta di legit-

timazione per la detenzione ed il deposito sarà stabilito di volta in volta dalla Amministrazione.

(Approvato).

Art. 64.

Transito dei tabacchi.

Il transito dei tabacchi nel territorio del Regno è permesso alle condizioni e con le cautele stabilite col regolamento.

(Approvato).

Art. 65.

Approdo ed ancoraggio di navi cariche di tabacco.

Le navi che abbiano tutto il loro carico o una parte di esso di tabacchi non possono, tranne nei porti indicati nel regolamento, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione con la spiaggia, eccetto il caso di forza maggiore.

Non è considerata parte del carico la provvista di bordo.

Sono del pari stabiliti con regolamento i porti dove è permesso l'approdo delle navi con tabacchi destinati al deposito od alla esportazione.

(Approvato).

Art. 66.

Richiamo di disposizioni stabilite per il monopolio del sale.

Le norme degli articoli 38, 39, 44, 45 e 46 relative al monopolio del sale si applicano anche ai tabacchi.

(Approvato).

PARTE TERZA.

REATI E PENE

TITOLO I.

CONTRAVVENZIONI.

Art. 67.

Mancanza di sale in confronto delle quantità indicate dal manifesto e dalle dichiarazioni.

Per ogni chilogramma di sale che si trovi mancante nelle navi cariche o nei depositi

doganali privati, quando la mancanza oltrepassi il calo regolamentare indicato nella polizza di carico, è dovuta dal capitano o da chi ha l'obbligo della custodia un'ammenda uguale al prezzo di vendita al pubblico del sale aumentata di un decimo.

La stessa ammenda è dovuta dal capitano della nave per la quantità mancante in confronto del carico, quando nei trasporti marittimi di sale per conto dell'Amministrazione si riscontri, all'arrivo della nave, che le stive non si trovano in condizioni di assoluta chiusura o si constati effrazione od alterazione dei piombi o suggelli.

Salve in entrambi i casi, le pene a carico di chi si sia reso responsabile della sottrazione.

(Approvato).

Art. 68.

Attingimento di acque salse — Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare.

Chiunque, senza permesso dell'Amministrazione, attinge acqua dalle sorgenti o polle salse, o asporta sabbie marine o terre salifere è punito con un'ammenda da lire 50 a lire 200, a meno che non ricorra il caso dell'applicazione delle maggiori pene per il contrabbando.

È punito con la stessa ammenda chiunque asporti acqua del mare senza l'osservanza delle cautele stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 69.

Mancanza di tabacco in confronto delle quantità indicate dal manifesto.

Il capitano della nave con carico di tabacco, qualora si trovi differenza in più o in meno nel numero dei colli, in confronto del manifesto, è punito con l'ammenda di lire 75 per chilogramma se trattasi di tabacco in foglia, e di lire 200 se trattasi di tabacco lavorato.

Agli effetti della determinazione dell'ammenda il peso dei colli mancanti sarà calcolato sulla media tra il massimo ed il minimo peso degli altri colli di tabacco componenti il carico.

Salvo la pena a carico di chi si sia reso responsabile della sottrazione.

(Approvato).

Art. 70.

*Differenza di peso
nella dichiarazione per tabacco.*

Chiunque, avendone l'obbligo, dichiara, per la introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantità minore di quella presentata, è punito, se la differenza oltrepassi il 5 per cento del peso dichiarato, con un'ammenda, per ciascun chilogramma che si riscontri in più, di lire 75, se trattasi di tabacco in foglia, di lire 200, se trattasi di tabacco lavorato.

(Approvato).

Art. 71.

*Omessa dichiarazione di tabacchi lavorati
da parte dei viaggiatori.*

Il viaggiatore che ometta di dichiarare alla dogana tabacchi lavorati, in quantità non superiore ad un chilogramma, è punito con l'ammenda da lire 25 a lire 300.

(Approvato).

Art. 72.

*Adulterazione o mescolanza dei generi di monopolio da parte dei rivenditori o trasportatori.
Cessione di generi fra rivenditori.*

I magazzinieri, le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, i conduttori o appaltatori di trasporto che adulterino i generi di monopolio o mescolino le qualità sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 2,000, salve le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

È considerata come adulterazione la bagnatura del sale e quella del tabacco che si vende a peso.

I generi adulterati o mescolati sono soggetti a confisca.

I trasportatori inoltre possono essere tenuti al risarcimento del danno.

Con la stessa ammenda sono puniti i rivenditori, che cedano ad altri rivenditori o ne acquistino sali o tabacchi, quando da ciò sia derivato danno all'Amministrazione.

(Approvato).

Art. 73.

Vendita di generi di monopolio senza licenza od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.

Chiunque vende generi di Monopolio senza licenza è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 200, se trattasi di sali; da lire 100, a lire 500, se trattasi di tabacchi.

Chiunque compra sale o tabacchi da persona non autorizzata alla vendita è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 200.

(approvato).

Art. 74.

Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale.

È punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1,500 chiunque, essendovi tenuto, non osservi le norme od ogni altra prescrizione stabilita:

1° per la produzione, fabbricazione e preparazione dei sali, nei casi in cui siano state autorizzate dall'Amministrazione;

2° per la introduzione ed il deposito dei sali nei porti franchi;

3° per la introduzione consentita, in conformità della presente legge, dalle Colonie e dalle Isole italiane non soggette a Monopolio, dei sali ad uso delle industrie;

4° per l'impiego dei sali concessi dal Monopolio in esenzione da imposta od a prezzo speciale;

5° per la detenzione, il deposito ed il trasporto dei sali nei casi previsti dall'art. 30 della presente legge.

(Approvato).

Art. 75.

Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del Monopolio dei tabacchi.

È punito con l'ammenda da lire 200 a lire 4,000 chiunque, essendovi tenuto, non osservi le norme od ogni altra prescrizione stabilita:

1° per la introduzione ed il deposito dei tabacchi nei porti franchi;

2° per le operazioni di cernita e condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei porti franchi;

3° per la costruzione di meccanismi •

utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;

4° per la detenzione, il deposito ed il trasporto dei tabacchi lavorati nei casi previsti dall'art. 60 della presente legge.

(Approvato).

Art. 76.

Concorso delle pene del contrabbando.

Qualora nei casi previsti dal presente titolo vi sia frode o tentativo di frode, avranno applicazione le maggiori pene previste nel titolo seguente.

(Approvato).

Art. 77.

Confisca — Sospensione dell'agevolezza fiscale.

In tutti i casi previsti dagli articoli 74 e 75 la merce a cui si riferisce la contravvenzione potrà essere confiscata.

Nei casi dei numeri 3 e 4 dell'art. 74 si farà luogo alla sospensione della agevolezza fiscale per un periodo da cinque giorni a tre mesi.

(Approvato).

Art. 78.

Fabbricazione nei territori non soggetti a monopolio, di tabacchi lavorati senza licenza.

Chiunque, nei territori non soggetti a monopolio, fabbrichi tabacchi senza la licenza prescritta dall'art. 50 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 2,500. La fabbrica sarà inoltre chiusa, qualora l'Amministrazione non ritenga opportuno di autorizzarne l'esercizio col rilascio della licenza.

Il fabbricante che incorra nella infrazione agli obblighi stabiliti dal secondo comma dello stesso art. 50 è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 500 e sarà inoltre ordinata la chiusura della fabbrica qualora il contravventore sia già incorso in altra contravvenzione alla stessa disposizione.

(Approvato).

Art. 79.

Fabbricazione nella provincia di Zara di tabacchi similari a quelli del Monopolio.

Chiunque, nella provincia di Zara, fabbrichi tabacchi similari a quelli del Monopolio in violazione della disposizione dell'art. 51 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5,000.

Sarà inoltre ordinato lo scondizionamento, il disfaccimento e la distruzione dei prodotti ed in caso che il contravventore sia già incorso in altra contravvenzione alla stessa disposizione si fa luogo anche alla chiusura della fabbrica ed alla confisca dei prodotti.

(Approvato).

Art. 80.

Infrazioni non previste specialmente.

Chiunque incorra in qualunque infrazione alle disposizioni della presente legge o del relativo regolamento od alle prescrizioni emanate dall'Amministrazione ai sensi dei precedenti articoli 45 e 66 per cui non sia già prevista una pena pecuniaria, sarà punito con l'ammenda non minore di lire 25 nè maggiore di lire 300.

(Approvato).

TITOLO II.

DELLA ASSOCIAZIONE CONTRABBANDIERA E DEL CONTRABBANDO.

CAPO I.

ASSOCIAZIONE CONTRABBANDIERA.

Art. 81.

Pene per l'associazione contrabbandiera come reato a sè.

Quando tre o più persone si associano per commettere contrabbando, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell'associazione, con la detenzione da uno a sei mesi.

Se vi siano promotori, direttori o capi dell'associazione, la pena per essi è della detenzione da tre mesi ad un anno.

(Approvato).

CAPO II.

CONTRABBANDO.

Art. 82.

Produzione, preparazione e vendita di sali, di tabacchi, di prodotti derivati e succedanei del tabacco — Seminazione, trapiantamento e coltivazione di piante di tabacco senza licenza.

Commette contrabbando:

1° chiunque produce, fabbrica o prepara sale fuori dei casi consentiti dalla presente legge o senza licenza in quelli consentiti;

2° chiunque senza licenza dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, semina ovvero trapianta, coltiva, cura od allestisce tabacco;

3° chiunque fabbrica o prepara tabacco, prodotti derivati del tabacco, salvo il caso previsto dall'art. 53 della presente legge, ed ogni altra sostanza atta a surrogare l'uso del tabacco da fiuto o da fumo.

La preparazione di sigarette con tabacchi provenienti dal Monopolio costituisce contrabbando solo quando sia fatta a fine di commercio;

4° chiunque vende succedanei del tabacco o residui di tabacchi lavorati ovvero sali, tabacchi, prodotti derivati del tabacco, non provenienti dal Monopolio.

(Approvato).

Art. 83.

Importazione dei sali e dei tabacchi e dichiarazione fraudolenta di tabacco lavorato.

Commette contrabbando:

1° chiunque introduce o importa nel territorio nazionale soggetto a Monopolio sali o miscele saline, salvo i casi nei quali la introduzione od importazione sia permessa od autorizzata ai sensi della presente legge;

2° chiunque introduce o importa tabacco in foglia, tabacco semilavorato, succedanei, e prodotti derivati del tabacco;

3° chiunque importa tabacchi lavorati esteri, anche nei casi permessi dall'art. 54 della presente legge, senza pagamento del relativo diritto di monopolio;

4° chiunque dichiara, agli agenti doganale,

qualità di tabacchi lavorati diverse da quelle che voglia introdurre che importino un maggiore diritto di Monopolio.

(Approvato).

Art. 84.

Detenzione, deposito e trasporto di tabacchi greggi e semi-lavorati — Tabacchi per la esportazione e per provviste di bordo — Tabacchi greggi di coltivazioni autorizzate non coperti da documenti di legittimazione — Tabacchi e sali di origine estera.

Commette contrabbando:

1° chiunque detenga, trasporti o abbia in deposito tabacchi greggi, tabacchi semi-lavorati, avanzi di foglia o di lavorazione di provenienza illegittima;

2° chiunque detenga, trasporti o abbia in deposito, senza i prescritti documenti di legittimazione, tabacchi greggi delle coltivazioni autorizzate, a meno che trattisi del concessionario e salvo in quest'ultimo caso la pena stabilita nel regolamento previsto dall'art. 52;

3° chiunque detenga, trasporti od abbia in deposito tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul condizionamento o sui singoli pezzi siano muniti di etichetta con la leggenda « esportazione » o di bollo « per provvista di bordo »;

4° chiunque senza la bolletta di pagamento del diritto di Monopolio, detenga, trasporti od abbia in deposito tabacchi di origine estera che non siano stati venduti dal Monopolio o sali importati a norma dell'art. 11 della presente legge.

(Approvato).

Art. 85.

Contrabbando nel transito.

Chiunque, a norma degli articoli 35 e 64 della presente legge, è autorizzato a trasportare sali e tabacchi in transito attraverso il territorio del Regno soggetto a Monopolio, è responsabile di contrabbando qualora, nella verifica all'uscita secondo le norme stabilite nel regolamento, sia accertata qualità o quantità diversa da quella dichiarata.

(Approvato).

Art. 86.

Esportazione senza permesso di foglie di tabacco.
 — *Esportazione di sali dalla Sicilia e dalla Sardegna — Trasporto sali in cabotaggio.*

Commette contrabbando:

1° chiunque esporta o tenta di esportare all'estero senza permesso tabacchi greggi nazionali oppure esporta o tenta di esportare quantità o partite diverse da quelle autorizzate;

2° chiunque esporta sali per l'estero dalla Sardegna, dalla Sicilia ed isole minori ad esse adiacenti, con navi di una portata minore di 50 tonnellate, senza bolletta di cauzione;

3° chiunque esporta sali in cabotaggio lungo le coste della Sardegna, della Sicilia ed isole minori ad esse adiacenti senza bolletta di cauzione.

(Approvato).

Art. 87.

Contrabbando nei depositi franchi e nei porti franchi.

Commette contrabbando:

1° chiunque, all'infuori della cernita e del condizionamento in colli, permessi dall'art. 59 della presente legge, nei porti franchi, lavora o manipola tabacchi in foglia;

2° chiunque introduce sali o tabacchi nei depositi franchi.

(Approvato).

Art. 88.

Depositi di sale lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.

Commette contrabbando chiunque violi il divieto del deposito del sale nelle zone doganali stabilite lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia e chiunque, avendo ottenuto permesso del deposito di sale, violi le norme fissate nel permesso.

Nel primo caso si considera in contrabbando tutta la quantità di sale tenuta in deposito; nel secondo la quantità di cui non può essere giustificata l'uscita.

(Approvato).

Art. 89.

Cessione od uso diverso di sali dati alle industrie.

Commette contrabbando chiunque cede, vende, acquista od impiega in uso diverso da quello autorizzato i sali ceduti dal Monopolio in esenzione da imposta od a prezzo speciale od introdotti dalle Colonie, dalla Sicilia, dalla Sardegna ed isole minori, ad uso di determinata industria.

(Approvato).

Art. 90.

Detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco.

Commette contrabbando chiunque detiene, senza permesso dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, meccanismi od utensili preordinati alla lavorazione del tabacco.

(Approvato).

Art. 91.

Altri casi di contrabbando.

Oltre i casi che la legge determina specificamente come tale, costituisce contrabbando ogni frode consumata o comunque tentata dell'imposta, del prezzo o diritto di monopolio sul consumo dei sali e dei tabacchi.

(Approvato).

CAPO III.

PENE PER IL CONTRABBANDO.

Art. 92.

Multa fissa e multa proporzionale. Confisca.

Eccettuato il caso particolarmente previsto dal successivo art. 95, il contrabbando è sempre punito:

1° con la multa fissa di lire 250 per i tabacchi, di lire 50 per i sali;

2° con una multa proporzionata alla quantità di generi nella seguente misura per chilogramma:

a) per il tabacco greggio da lire 50 a lire 200;

b) per qualunque specie di tabacco lavorato da lire 100 a lire 400;

c) per il sale da lire 2 a lire 5.

Le frazioni di chilogramma sono calcolate per chilogramma intero.

Le multe stabilite dai numeri 1° e 2° lettera b) sono ridotte a metà per i prodotti derivati del tabacco e per i succedanei del tabacco;

3° con la confisca dei generi in contrabbando, degli attrezzi, meccanismi, utensili impiegati per commettere il reato, delle bestie, veicoli, barche, bastimenti e di qualunque altro mezzo, appositamente adoperati per il trasporto del genere in contrabbando. La confisca ha luogo anche quando le dette cose appartengano a persona estranea al reato.

(Approvato).

Art. 93.

Pene speciali per la detenzione di meccanismi ed utensili, per la seminazione, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza licenza.

La detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione dei tabacchi è punita con la multa da lire 50 a lire 1000 oltre alla confisca.

La seminazione clandestina di tabacco è punita con la multa fissa di lire 250.

Il trapiantamento clandestino è punito con la stessa multa fissa oltre a quella di lire 10 per ogni pianta trapiantata; la coltivazione clandestina con la multa fissa di lire 250 e con quella di lire 20 per ogni pianta coltivata; salva in entrambi i casi anche l'applicazione della pena stabilita per la seminazione clandestina quando risulti che le piante clandestinamente trapiantate o coltivate provengano da semenzaio non autorizzato. La pena stabilita per la coltivazione clandestina resta assorbita quando vi sia stato anche trapiantamento clandestino.

In ogni caso si fa luogo allo sradicamento ed alla distruzione delle piantine e delle piante adulte.

Per le altre infrazioni in materia di coltivazione di tabacco; si applicano le sanzioni stabilite dagli speciali regolamenti.

(Approvato).

Art. 94.

Pene per i recidivi ed i reiteratori.

Oltre alle pene pecuniarie ed alla confisca prevista nei precedenti articoli, è applicata la detenzione da sei giorni a sei mesi e la vigilanza speciale della pubblica sicurezza da uno a tre anni al recidivo in contrabbando ed al reiteratore.

È recidivo colui che, avendo riportata condanna per un contrabbando con sentenza dell'Autorità giudiziaria divenuta definitiva, commetta un nuovo contrabbando.

È reiteratore colui che, dopo due precedenti contrabbandi, non definiti da sentenza di condanna, ma risultanti da decisione amministrativa o comunque provati, commetta un nuovo contrabbando.

Per stabilire la recidiva e la reiterazione non ha influenza il tempo trascorso fra i diversi contrabbandi.

(Approvato).

Art. 95.

Pene per il contrabbando abituale.

Il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere, abitualmente dato al contrabbando, senza concerto con altri, è punito secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando, con la detenzione da sei giorni a due anni, e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza da uno a tre anni, oltre le pene pecuniarie e la confisca.

Si reputa come abitualmente dato al contrabbando l'individuo che sia stato condannato per tre di questi reati anche se la condanna risulti da unica sentenza.

Per stabilire l'abitudine non ha influenza il tempo trascorso fra i diversi contrabbandi.

(Approvato).

Art. 96.

Pene per il contrabbando commesso dall'associazione contrabbandiera.

Il contrabbando commesso da tutti o da alcuni dei componenti dell'associazione contrabbandiera ed anche da uno solo degli associati, quando il colpevole abbia agito previo concerto con i soci, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza da uno a tre anni,

oltre le pene pecuniarie e la confisca, indipendentemente dalle altre pene stabilite dall'articolo 81 per i promotori, direttori, capi o partecipanti.

(Approvato).

Art. 97.

Pene per il contrabbando a mano armata od in unione, e per il contrabbando con falsificazione o corruzione.

Il contrabbando è punito con la detenzione da tre a cinque anni e con la vigilanza speciale dall'Autorità di pubblica sicurezza da uno a tre anni, oltre le pene pecuniarie e la confisca:

1° quando avvenga a mano armata od in unione di tre o più persone quantunque non armate. Sotto il nome di armi s'intendono quelle indicate nell'art. 155 del codice penale;

2° quando vi sia stata sottrazione od asportazione di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della mercé o del genere in contrabbando;

3° quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione di impiegati dello Stato o di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

(Approvato).

Art. 98.

Pene per gli impiegati dello Stato e per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Gli impiegati dello Stato, compresi gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni autonome e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i quali incorrano in reato di contrabbando colpito da pena restrittiva della libertà personale e da vigilanza speciale della pubblica sicurezza, sono puniti col massimo della detenzione e della vigilanza speciale e col triplo della multa, oltre la confisca e la detenzione.

Nel caso di corruzione, salve le pene previste dal codice penale, sono inoltre puniti con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute e non sia, comunque, inferiore a lire 500.

(Approvato).

Art. 99.

Pene per i militari della Regia Guardia di finanza

I militari della Regia Guardia di finanza che commettano contrabbandi o colludano con altri per frodare il diritto di monopolio sul consumo dei sali e dei tabacchi, sono puniti con le pene stabilite nella prima parte dell'art. 188 e, secondo il valore del danno, nell'art. 207 del codice penale per l'esercito, ferme restando le pene pecuniarie e la confisca stabilite dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 100.

Pene per i corrieri, capitani, addetti a servizi di trasporto, pubblici esercenti, spedizionieri.

Sono puniti col massimo della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli a vapore, gli impresari o conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie esercitate da imprese private ed in genere tutti coloro che sono adibiti a servizi pubblici di trasporto, gli spedizionieri, i padroni o direttori di alberghi, caffè od altri luoghi pubblici, i quali incorrano in contrabbando colpito da pena corporale e da vigilanza speciale.

(Approvato).

Art. 101.

Aggravamento della pena per i reati comuni commessi in occasione del contrabbando.

Per i reati di falso, di resistenza ed oltraggio alla forza pubblica, di lesioni personali e di omicidio, commessi in occasione del contrabbando, sarà applicato il massimo della pena stabilita dal codice penale, indipendentemente dalle pene comminate per il contrabbando.

(Approvato).

CAPO IV.

CONCORSO DI PIÙ PERSONE NEI REATI DI CONTRABBANDO E DI ASSOCIAZIONE CONTRABANDIERA — FAVOREGGIAMENTO — RICETTAZIONE.

Art. 102.

Eccezioni alle disposizioni del codice penale.

Le disposizioni del codice penale circa il concorso di più persone in uno stesso reato, il

favoreggiamento e la ricettazione sono applicabili ai reati di associazione contrabbandiera o di contrabbando, con le seguenti eccezioni:

1° è sempre considerato quale coautore nell'associazione contrabbandiera colui che scientemente e volontariamente abbia fornito all'associazione stessa od a taluno che ne faccia parte, armi, munizioni, denaro o mezzi di trasporto necessari al contrabbando;

2° il complice nel contrabbando commesso dall'associazione od in quelli aggravati dalle circostanze materiali di cui all'art. 97 che ignori l'esistenza dell'associazione o delle circostanze aggravanti, non è soggetto ai relativi inasprimenti di pena. Incorrerà tuttavia nelle pene indicate dall'art. 94 se recidivo o reiteratore; in quelle dell'art. 95 se contrabbandiere abituale;

3° la ricettazione di cose provenienti da contrabbando è punita con la medesima pena stabilita per gli autori del reato, ma non applicata nel massimo.

(Approvato).

CAPO V.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 103.

Concorso degli agenti di polizia giudiziaria nella repressione del contrabbando.

L'accertamento dei reati contemplati dalla presente legge spetta agli ufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza ed agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Nei limiti delle attribuzioni loro assegnate dai particolari regolamenti, sono agenti di polizia giudiziaria gli impiegati ed agenti finanziari designati a concorrere alla repressione dei reati previsti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 104.

Perquisizioni.

In caso di indizi di contrabbando potrà in ogni tempo procedersi a visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del Regno con l'intervento dell'Autorità giu-

diziaria, ovvero con l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria o di un delegato del Podestà del luogo.

(Approvato).

Art. 105.

Responsabilità civile degli impresari, capitani, conduttori o capi di stabilimenti.

Nel contrabbando che si commetta nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè od altri luoghi pubblici, gli impresari, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti sono, come civilmente, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

(Approvato).

Art. 106.

Obbligo al pagamento solidale delle multe.

I condannati per uno stesso contrabbando sono tenuti in solido al pagamento delle multe a ciascuno di essi inflitte.

(Approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI.

Art. 107.

Arresto dei contravventori.

Coloro che incorrono in reati previsti dalla presente legge possono essere arrestati in caso di flagranza di contravvenzione o di contrabbando sempre che il reato sia accompagnato da altro reato punito con pena restrittiva della libertà personale, ovvero in caso di flagranza di associazione per contrabbando o di contrabbando punito con pena restrittiva della libertà personale, oltre la multa.

Negli altri casi sarà operato il fermo se trattasi di persona sconosciuta, finchè essa non abbia provato la propria identità dinanzi all'Autorità competente a conoscere del reato, giusta il successivo art. 111 e, se sia suddito

estero, finchè non dia idonea cauzione per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese.
(Approvato).

Art. 108.

Sequestro dei mezzi di trasporto.

I mezzi di trasporto e tutte le altre cose che servono od erano comunque destinate a commettere il reato, anche nei casi in cui non siano soggetti a confisca, possono essere sequestrati per rispondere del pagamento delle pene pecuniarie e delle spese.

(Approvato).

Art. 109.

Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate.

Per la redazione del relativo verbale gli agenti debbono provvedere ad accompagnare la persona alla quale sia contestato un reato di cui nella presente legge ed a far trasportare i generi, gli attrezzi, utensili o meccanismi ed i mezzi di trasporto che siano prodotto o che abbiano in qualsiasi modo relazione col reato al più prossimo ufficio-vendita od alla più prossima Dogana.

Quando in prossimità del luogo ove fu fatto il fermo non siavi un ufficio-vendita, all'ufficio predetto è sostituito il più vicino magazzino, ed il titolare di questo dovrà prendere in consegna le cose od i mezzi di trasporto sequestrati con le debite cautele per conservarne l'identità.

Il proprietario o la persona presso cui si trovavano possono richiedere la restituzione dei mezzi di trasporto o delle cose soggetti a confisca depositando, se si tratti di mezzi di trasporto soggetti a confisca, una somma uguale al loro valore e, negli altri casi, una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti, delle spese e delle pene pecuniarie. La somma da depositare ai sensi di questo capoverso è determinata insindacabilmente dall'Amministrazione.

La restituzione sarà negata, quando, per la istruzione del processo, sia reputato necessario ritenere le cose sequestrate.

Se vi è pericolo di deperimento o la custodia è difficile o dispendiosa, e se il proprietario non

si presenta, l'ufficio-vendita o la dogana possono, previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale competente a conoscere il reato, procedere alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i generi di monopolio, i surrogati del tabacco e gli utensili e meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco. I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono, in tal caso, essere previamente ridotte in modo da non più prestarsi alla frode.

In ogni caso l'Amministrazione non risponde del deperimento e di ogni altro danno che abbiano potuto subire le cose sequestrate.

(Approvato).

Art. 110.

Compilazione e contenuto del processo verbale.

Il processo verbale di accertamento dei reati previsti dalla presente legge è compilato dagli agenti scopritori.

In esso si deve indicare la data, il nome, il cognome e qualità degli scopritori del reato, dei colpevoli e dei testimoni se ve ne sono, il fatto che costituisce il reato, con tutte le circostanze di luogo e di tempo, la qualità e quantità ed il valore delle cose sequestrate, gli articoli della legge a cui si riferisce il reato e le dichiarazioni delle persone a cui è contestato il reato.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dalle dette persone e da chi lo ha compilato. Se vi è chi non sappia scrivere, o se la persona a cui è contestato il reato ricusi di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

La persona a cui è contestato il reato ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

(Approvato).

Art. 111.

*Competenza dell'Intendente di finanza.
Competenza dell'Autorità giudiziaria.*

Le pene pecuniarie previste dalla parte III, titolo I, della presente legge, sono applicate dall'Intendente di finanza con decreto penale

ai sensi del Regio Decreto 25 marzo 1923, n. 796.

La cognizione del reato di contrabbando e la decisione sulla impugnazione del decreto penale emesso dall'Intendente di finanza, ai sensi del precedente comma, appartiene, esclusivamente, al Tribunale.

(Approvato).

Art. 112.

Reati fiscali connessi con altri reati.

Quando i reati previsti dalla presente legge siano talmente connessi con reati comuni che la prova dell'uno sia la prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice competente per il reato comune. Compiuto il giudizio per il reato comune, si procederà innanzi al giudice competente per il reato fiscale.

(Approvato).

Art. 113.

Conversione delle pene pecuniarie. Inapplicabilità alle pene pecuniarie della sospensione della esecuzione.

Le pene pecuniarie previste dalla parte terza della presente legge, anche se applicate col decreto penale dell'Intendente di finanza, sono convertibili nella detenzione secondo le norme stabilite dal codice penale e dal codice di procedura penale.

Ad esse non è in alcun caso applicabile il beneficio della sospensione della esecuzione della condanna.

(Approvato).

Art. 114

Prescrizione dell'azione penale.

L'azione giudiziaria per il contrabbando si prescrive in cinque anni; per le contravvenzioni in due anni.

La prescrizione si interrompe con ogni atto giudiziario o quando il colpevole incorra in un nuovo contrabbando od in una nuova contravvenzione, punibili con pena uguale o più grave.

(Approvato).

Art. 115.

Definizione amministrativa dei reati non puniti con pena corporale.

In qualunque stadio del procedimento e fino a quando non sia divenuto definitivo il decreto penale dell'Intendente di finanza o non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la definizione amministrativa dei reati previsti dalla presente legge e che non siano puniti con pena restrittiva della libertà personale.

La domanda è nulla, se non è integrata dal deposito di una somma a garanzia delle spese e delle pene pecuniarie nella misura che sarà insindacabilmente stabilita dall'Amministrazione.

La decisione è emessa dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato, la quale ha facoltà di ordinare la confisca e di fissare la somma da pagarsi nei limiti del minimo e del massimo della pena pecuniaria.

Per i reati, previsti dalla presente legge, che siano commessi dai viaggiatori in arrivo dall'estero, la decisione amministrativa può essere emessa, per conto dell'Amministrazione dei Monopoli, dai capi degli uffici doganali nei limiti della loro competenza secondo le leggi doganali.

(Approvato).

Art. 116.

Riscossione delle pene pecuniarie.

Vendita delle cose confiscate e sequestrate.

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per reati previsti dalla presente legge è effettuata dai contabili delegati, i quali provvedono altresì alla vendita degli utensili e dei mezzi di trasporto caduti in confisca attenendosi ai modi ed alle forme prescritte dal regolamento.

Gli oggetti invece, che, dopo la definizione del reato, devono restare sequestrati a garanzia dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese sono venduti secondo le disposizioni del penultimo comma dell'art. 109. Prima che sia eseguita la vendita, potranno peraltro essere riscattati mediante il pagamento dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese per cui fu pronunziata condanna.

(Approvato).

Art. 117.

Riscossione coattiva delle pene pecuniarie.

Alla riscossione coattiva delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute in forza dei giudicati, si procederà con la procedura mobiliare e immobiliare stabilita dal R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici.

(Approvato).

Art. 118.

Cancellazione delle iscrizioni ipotecarie.

La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, prese per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute all'Erario, allora quando l'obbligazione sia estinta, è eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa dell'Intendente di finanza.

(Approvato).

Art. 119.

Ripartizione dei proventi contravvenzionali.

Per la ripartizione dei proventi contravvenzionali valgono le disposizioni della legge doganale e delle altre leggi comuni ai reati in materia tributaria.

(Approvato).

Art. 120.

Applicazione della legge doganale e del codice penale.

Ai reati riguardanti il Monopolio dei sali e dei tabacchi sono applicabili, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge, le disposizioni del codice penale, del codice di procedura penale e quelle della legge doganale.

(Approvato).

Art. 121.

Regolamento.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge sarà emanato con Decreto Reale su proposta del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Ogni disposizione riguardante il trattamento tributario del sale e dei tabacchi e la difesa del Monopolio, che non sia riprodotta o richiamata nella presente legge, è abrogata.

È pure abrogato l'art. 18 della legge 21 luglio 1902, n. 427.

(Approvato).

TABELLA ALLEGATO A)

TARIFFA DEI PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO DEI SALI

QUALITÀ DEI SALI	Prezzo per quintale <i>Lire</i>	<i>Avvertenze</i>
Sale comune	150	
Sale macinato o similare	250	
Sale raffinato	400	
Sale superiore da tavola	500	
Sale comune per la salagione dei pesci	40	
Sale macinato per la salagione dei pesci	50	
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, comestibili, destinati all'esportazione	40	
Sale per la pastorizia	30	
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti	80	
Sale raffinato per la preparazione del presame o caglio	120	
Sale per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previste dalla presente tariffa	40	
Sale per la fabbricazione dei sali speciali da tavola destinati all'esportazione	—	Il prezzo è stabilito dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato in relazione al prezzo di costo.
Sale per la preparazione della soda e derivati, per la riduzione dei minerali, per la lavorazione del ferro e dell'acciaio, per la industria dei colori, per la depurazione dell'acqua a mezzo della permutite e per la preparazione dei concimi	—	Il prezzo è determinato con decreto ministeriale in relazione al prezzo di costo.
Salaccio	15	

(Approvato).

TABELLA ALLEGATO B)

**RESTITUZIONE DEL DIRITTO DI MONOPOLIO SUL SALE, PER IL BURRO,
PER IL FORMAGGIO E PER LE CARNI CHE SI ESPORTANO ALL'ESTERO**

GENERE ESPORTATO	Misura della restituzione per ogni quintale <i>Lire</i>
Burro salato	3 —
Formaggi pecorini, caciocavalli, provoloni	6,50
Formaggi di grana, Emmenthaler, Gruyères, Gorgonzola e formaggi uso pecorino	4,30
Formaggi gruyère di Tenda, Bra o Nostrale.	3,50
Formaggi Castelmagno, Bruss, Fontina di Tenda, Stracchino di Milano e qualsiasi altra qualità di formaggi salati non classificati, esclusi i margarinati	2,35
Carni insaccate	4 —
Carni preparate con salamoia o per strofinazione di sale.	8,60

(Approvato).

TABELLA ALLEGATO C).

TARIFFA DEI PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO DEI TABACCHI NAZIONALI

A) TABACCHI DA FUMO

1. — SIGARI.

		Prezzo per sigaro
<i>A foglia estera.</i>		
Regalia	L.	2 —
Cavour		2 —
Londres		1,60
Britanica (a)		1,30
Trabucos		1,25
Medianitos		1,00
Minghetti		0,90
Grimaldi		0,65
Brasile		0,65
Cuba Portorico (a)		0,65
Esteri misti (a)		0,45
Ungheresi corti (a)		0,40

Superiori.

Trieste	L.	1,15
Madera		0,85
Toscani attenuati		0,85

Comuni.

Virginia	L.	0,65
Toscani		0,65
Napoletani		0,65
Sella		0,45

2. — SIGARETTI.

		Prezzo per sigaretto
Branca	L.	0,40
Dama		0,40
Avana		0,35
Roma (tipo toscano)		0,25

3. — SIGARETTE.

		Prezzo per sigaretta
<i>Superiori.</i>		
Savoia	L.	0,45
Orientali		0,35

(a) la vendita dei prodotti contrassegnati con la lettera a) è limitata alle provincie che saranno determinate dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

	Prezzo per sigaretta
Uso Egiziano	L. 0,35
Uso Russo	0,35
Eneo	0,35
Eja!	0,275
Serraglio	0,275
Levante	0,275
Eva	0,275
<i>Comuni.</i>	
Giubek	L. 0,22
Macedonia (tipo esportazione)	0,22
Gloria (a)	0,22
Macedonia	0,16
Sport (a)	0,16
Virginia	0,14
Maryland	0,14
Nazionali	0,14
Kentucky	0,10
Indigene	0,095
Popolari	0,075

4. — TRINCIATI.

<i>Per sigarette.</i>	Prezzo per ettogramma
Serraglio	L. 26,50
Sceltissimo	21,50
Scelto	16,50
Fino (a)	11,50
Macedonia	14 —
Maryland	11,50
Drama (a)	10, —
Dolce 1ª qualità	9,50
<i>Per pipa.</i>	
Superiore Italia	L. 10,50
Spuntature 1ª qualità	9, —
Forte 1ª qualità	7, —
Tre Re finissimo (a)	7, —
2ª qualità comune	5,50
3ª qualità comune (a)	3,50

B) TABACCHI DA FIUTO

<i>1ª qualità.</i>	1º RAPATI.	Prezzo per ettogramma
Nostrale		L. 3, —
Santa Giustina		3, —

(a) la vendita dei prodotti contrassegnati con la lettera a) è limitata alle provincie che saranno determinate dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1928

		Prezzo per ettogramma
Rapè naturale	L.	3,—
Foglietta		3,—
Pizzichino.		3,—

2ª qualità.

Radica fermentata	L.	2,—
Macubino		2,—
Scaglietta nera-forese-rossa		2,—

2. - POLVERI.

Superiori:

Leccese	L.	4,—
Sant'Antonino		4,—
Sun di Spagna		4,—

1ª qualità.

Erbasanta	L.	3,—
Leccese		3,—
Sant'Antonino		3,—

3. - CARADÀ.

1ª qualità.

Levante	L.	3,—
-------------------	----	-----

2ª qualità.

Comune.	L.	2,—
Radica Correra		2,—

4. - ZENZIGLI.

1ª qualità	L.	3,—
2ª qualità.		2,—

Avvertenze. — I rivenditori hanno l'obbligo di vendere intatte e chiuse come sono fornite, le scatole, le boettine e i pacchetti dei tabacchi che contengono singolarmente, per ogni rispettiva specie di prodotti, quantità non superiori a quelle qui appresso indicate:

Grammi 100 di tabacchi da fusto, grammi 250 di trinciati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interrogazione con risposta scritta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dar lettura di una interrogazione con risposta scritta presentata alla Presidenza.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro dei lavori pubblici sulla opportunità e convenienza, — mentre si procede alla sistemazione della strada nazionale da Ventimiglia a Genova, — di sostituire nel tratto da Imperia II a Diano Marina, all'attuale percorso in salita fino a raggiungere un'altezza di oltre 400 metri sul livello del mare a Capo Berta, e quindi in discesa, con pericolose curve a giro stretto, l'altra strada pianeggiante, più breve e ad una costante altezza di pochi metri sul mare, iniziata ed ormai pressochè ultimata dalle città di Oneglia e Diano Marina, perchè meglio risponde alle esigenze locali, nazionali e turistiche a cui il Governo nazionale rivolge le sue premurose cure.

Nuvoloni.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Pensione straordinaria alla vedova del vice-consule Nardini (N. 1827);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di capo di stato maggiore generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2ª del corpo di stato maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'esercito e reca alcune particolari dispo-

sizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 772);

Esenzione temporanea dell'imposta terreni alle nuove piantagioni di cedri a modificazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3071 (N. 1722);

Dazi interni di consumo — Proroga della facoltà temporanea di aumentare sino ad un quarto le aliquote normali — Revisione del Regime daziario nei comuni di Roma, Zara e Lagosta (N. 1756);

Riordinamento della Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (N. 1770);

Fusione delle Casse pie di previdenza fra giornalisti e delle altre istituzioni similari, esistenti nel Regno, di assistenza e previdenza tra i giornalisti nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma (N. 1822);

Disposizioni integrative sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia (N. 1838);

Provvedimenti a favore della Maremma Toscana (N. 1847);

Provvedimenti per la bonifica integrale (N. 1850).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Temporanea deroga, in favore degli ufficiali della Regia aeronautica, i quali si trovino in determinate condizioni, alle disposizioni previste nell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, che detta norme sulla costituzione della dote per il patrimonio degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (N. 1788);

Giurisdizione civile dei comandanti di porto (N. 1849);

Legge organica sul Monopolio dei sali e tabacchi (N. 1831).

La seduta è tolta (ore 18,45).